



Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. **277** del 11/12/2018

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019 – 2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AL BILANCIO

Relazione di accompagnamento al Disegno di Legge contenente "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia" (Legge di stabilità regionale 2019).

In stretto collegamento con il disegno di legge di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 e Bilancio pluriennale 2019-2021, si è provveduto a predisporre il disegno di legge contenente Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione in parola (legge di stabilità regionale 2019) composto di n. 28 articoli con il quale viene adottata una serie di norme finalizzate a tracciare un quadro di riferimento coerente con le attuali esigenze e le disponibilità finanziarie. Seguono, in allegato, le relazioni illustrative delle norme inserite nel disegno di legge.

Bari, 11 dicembre 2018

L'ASSESSORE AL BILANCIO
Avv. Raffaele Piemontese

RELAZIONE ALL'ARTICOLATO DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA' REGIONALE 2019

TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE CONTABILE

Art. 1 - Spesa a carattere pluriennale

RELAZIONE A CURA DELL'ASSESSORATO AL BILANCIO

Norma a carattere contabile. Espone delle voci di bilancio ricomprese nel tabulato del bilancio di previsione.

Art. 2 - Cofinanziamento regionale del POR Puglia 2014-2020

RELAZIONE A CURA DELL'ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO E DELL'ASSESSORATO AL BILANCIO

La norma è finalizzata a ripartire sul bilancio di previsione 2019-2021 l'esigibilità del finanziamento della Banca Europea per gli Investimenti (BEI), di cui al contratto di prestito sottoscritto il 12 maggio 2016 tra la Regione Puglia e la BEI per il cofinanziamento regionale del POR Puglia 2014-2020, sulla base delle esigenze di liquidazione delle correlate spese di investimento che si prevede di realizzare negli esercizi finanziari 2019 e 2020 per complessivi euro 96.934.293,22.

Si stabilisce, pertanto, che l'esigibilità del finanziamento BEI è nel 2019 di euro 57.510.640,78 in corrispondenza di pari spesa di investimento articolata per missioni, programmi e titolo indicati al comma 2 della norma; nel 2020 di euro 39.423.652,44 in corrispondenza di pari spesa di investimento articolata per missioni, programmi e titolo indicati al comma 2 della norma.

La Giunta regionale viene autorizzata, al comma 3, alle variazioni di bilancio che dovessero rendersi necessarie per eventuali rimodulazioni di programmazione della spesa finanziata e, nell'ultimo comma, viene indicata l'incidenza finanziaria sul bilancio regionale 2019-2021 dell'ammortamento del prestito BEI contratto a tasso fisso e per quindici anni.

TITOLO II – NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO E DIVERSE

Capo I – Disposizioni di rilievo finanziario e diverse

Art. 3 – Disposizioni in ordine all'aumento di capitale di Aeroporti di Puglia

RELAZIONE A CURA DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

La Società Aeroporti di Puglia S.p.A., controllata dalla Regione Puglia al 99,414%, in sede di assemblea dei soci del 20 luglio 2018, ha evidenziato la necessità di aumentare il capitale sociale, sino ad un importo pari ad almeno a euro 25.822.845, in luogo dell'attuale ammontare pari a euro 12.950.000, tanto al fine di adeguarlo all'importo minimo previsto dall'articolo 3 del D.M. 521/97 "Regolamento recante norme di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre

1993, n. 537, con cui è stata disposta la costituzione di società di capitali per la gestione dei servizi e infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato". Con deliberazione 18 luglio 2018, n. 1320 la Giunta Regionale ha preso atto della natura obbligatoria dell'aumento di capitale sociale di che trattasi.

Considerato che le riserve disponibili ai fini dell'adeguamento del capitale sociale in euro 25.822.845 come previsto dalla vigente normativa, risultanti dall'ultimo bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, ammontano ad euro 4.506.036 (con esclusione del risultato d'esercizio 2017 pari ad euro 2.446.821 destinato per 1/20 a riserva legale e per la restante parte a riserva straordinaria), è necessario un aumento di capitale pari a euro 12.872.845, da effettuarsi in forma mista, ovvero gratuito mediante conversione di riserve libere a capitale per euro 4.506.036 e a pagamento fino ad un importo pari a euro 8.366.809.

Al fine di perfezionare l'aumento di capitale sociale di Aeroporti di Puglia S.p.A. in adeguamento alla vigente normativa, si rende pertanto necessario provvedere ad uno stanziamento nel bilancio regionale autonomo per l'annualità 2019, fino ad un importo di euro 8.331.082,73, determinato nella misura del 99,573% dell'importo massimo dell'aumento a pagamento previsto e pari a euro 8.366.809.

Si precisa che la percentuale del 99,573% è stata determinata sommando alla attuale percentuale di possesso pari al 99,414%, la percentuale di partecipazione, pari allo 0,159%, che sarà acquisita da altri soci nel 2019.

Art. 4 – Disposizioni in ordine all'acquisizione di azioni di Aeroporti di Puglia

RELAZIONE A CURA DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

Aeroporti di Puglia S.p.A., società controllata dalla Regione Puglia al 99,414%, ha comunicato che, allo stato, i seguenti Enti azionisti hanno deliberato la dismissione della partecipazione azionaria in essa detenuta:

Azionista	Capitale Sociale	% di partecipazione	Patrimonio netto al 31 dicembre 2017
Città Metropolitana di Bari	7.457,00	0,058%	12.137,99
Amministrazione Comunale di Bari	5.230,00	0,04%	8.371,02
Camera di Commercio di Bari	7.608,00	0,059%	12.347,26
Camera di Commercio di Lecce	303,00	0,002%	418,55
Totale		0,159%	33.274,82

Nel corso dell'assemblea dei soci della Aeroporti di Puglia S.p.A., tenutasi in data 20 luglio 2018, si è ravvisata l'opportunità di esercitare i diritti di prelazione a fronte delle esigenze di dismissione delle quote minoritarie, derivanti anche da specifiche norme di legge (decreto legislativo n. 175/2016).

Al fine di perfezionare l'acquisto delle suddette partecipazioni, si rende pertanto necessario provvedere ad uno stanziamento nel bilancio regionale autonomo per l'annualità 2019, pari a euro 33.300,00.

Art. 5 - Risorse aggiuntive a favore del Servizio Sanitario Regionale per l'esercizio 2018

RELAZIONE A CURA DELL'ASSESSORATO ALLA SALUTE

Per quanto concerne le risorse aggiuntive in materia di spesa in conto corrente, si evidenzia che nel 2018 è stato rinnovato il contratto collettivo nazionale sanitario per il comparto e per il personale convenzionato. Per quanto riguarda la dirigenza sanitaria e non, ai sensi dei principi contabili nonché di quanto richiesto in sede di Tavolo Adempimenti Ministeriale e Comitato LEA, occorre procedere nei bilanci 2018 al relativo accantonamento sulla base delle stime di competenza.

Preso atto che tali spese non risultano finanziate dal Fondo Sanitario Nazionale, al fine di garantire l'equilibrio economico 2018, si propone di stanziare 50 milioni per il rinnovo del contratto del personale sanitario, importo determinato tenendo conto dei costi già sostenuti dalle aziende e dell'accantonamento per la Dirigenza e Personale Convenzionato quantificato, così come da indicazioni ministeriali, in 3,48% sull'importo dei bilanci 2015 (ante rinnovo del contratto) per i mesi stimati di competenza.

Art. 6 - Risorse per le gestioni liquidatorie del Servizio sanitario

RELAZIONE A CURA DELL'ASSESSORATO ALLA SALUTE

La costituzione delle Gestioni Stralcio (successivamente divenute Gestioni Liquidatorie) è stata prevista dall'articolo 6, comma 1, della legge n. 724/94 – cui ha dato attuazione la legge regionale n. 1/98.

Per effetto della legge regionale n. 1/1998, articolo 6, "i debiti delle gestioni liquidatorie delle sopresse UUSLL gravano unicamente sulle dotazioni disposte da provvedimenti statali e regionali aventi tale specifica destinazione e appositamente costituite presso gli Istituti Tesorieri delle ASL". Pertanto, tali debiti non possono in alcun caso essere pagati con le risorse assegnate mensilmente alle Aziende Sanitarie, così come previsto dal decreto legislativo n. 502/92 che impone di tenere separate la contabilità delle cessate UUSLL da quella delle nuove ASL.

La Regione Puglia ha provveduto alla istituzione delle Gestioni Liquidatorie ed alla costituzione di apposite casse che, ad oggi, risultano tuttavia incapienti, in quanto l'originaria previsione di estinzione delle posizioni debitorie delle ex UUSLL nel volgere di pochi anni si è rivelata – erroneamente – ottimistica.

Se, da un lato, le casse delle Gestioni Liquidatorie sono, in massima parte, vuote ovvero completamente vincolate da pignoramenti, dall'altro non sono al momento previste nel bilancio regionale somme destinate ad impinguare le stesse casse per consentire di liquidare i risarcimenti.

Inoltre, i recenti, consolidati, orientamenti giurisprudenziali hanno ormai riconosciuto la responsabilità della regione per i debiti pregressi delle ex UUSLL, con una vera e propria successione nei rapporti creditori/debitori delle ex UUSLL anche in via diretta. Ciò ha comportato per questa amministrazione l'obbligo di liquidare le somme riconosciute in favore degli istanti per contenziosi di cui era parte una Gestione Liquidatoria in via diretta.

Solo nell'esercizio 2018, questa amministrazione è stata chiamata a liquidare somme che superano i 5 milioni di euro.

Al momento, non esiste in bilancio un capitolo specificamente destinato a far fronte a posizioni debitorie.

E' pertanto necessario un intervento in tal senso, al fine di evitare che i contenziosi generino procedure esecutive a carico dell'amministrazione, pignorando ed incassando somme direttamente attraverso la Tesoreria Regionale, con evidenti aggravii di costo per questa amministrazione.

Pertanto, si provvede a stanziare la somma complessiva di euro 3 milioni destinata alla copertura delle posizioni debitorie – prevalentemente legate a contenzioso – rinvenienti dalle Gestioni liquidatorie delle ex UUSLL su un capitolo di nuova istituzione, di parte corrente destinate alle famiglie al fine di evitare problematiche in sede di liquidazione delle somme in favore dei ricorrenti, prevalentemente persone fisiche.

Art. 7 - Disposizioni in materia contabile sanitaria

RELAZIONE A CURA DELL'ASSESSORATO ALLA SALUTE

Ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 118/2011, nell'ambito del bilancio regionale, le Regioni garantiscono un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio Servizio sanitario regionale, al fine di consentire la confrontabilità immediata tra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle correlate fonti di finanziamento, nonché un'agevole verifica delle ulteriori risorse rese disponibili dalle regioni per il finanziamento del medesimo servizio sanitario regionale per l'esercizio in corso.

Inoltre, lo stesso articolo al comma 2 prevede che "per garantire effettività al finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria, le Regioni: a) accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente, ivi compresa la quota premiale condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, le quote di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate, nonché gli importi delle manovre fiscali regionali destinate, nell'esercizio di competenza, al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard (...)".

Tenuto conto dell'inevitabile disallineamento tra contabilità economica delle Aziende sanitarie e contabilità finanziaria della Regione, emerge la necessità di poter ridestinare eventuali somme impegnate per specifiche destinazioni del SSR qualora non più necessarie senza procedere al disimpegno delle somme che sarebbe in contrasto con il decreto legislativo n. 118/2011, titolo II.

I bilanci delle aziende sanitarie si chiudono di fatto il 30 aprile dell'esercizio successivo al quale si riferiscono, mentre gli impegni in contabilità finanziaria sono possibili sino al 31 dicembre dell'esercizio in corso.

Si propone uno specifico articolo tecnico, in analogia a quanto già adottato da altre regioni, al fine di consentire in impossibilità di disimpegno delle somme del perimetro sanitario, di ridestinare eventuali impegni non più necessari ad altre finalità sempre del SSR da riportare nel bilancio delle aziende sanitarie o delle GSA.

Art. 8 - Revisione delle indennità di residenza in favore delle farmacie rurali

La presente proposta scaturisce dalla necessità di individuare misure idonee per porre rimedio allo stato di disagio in cui versano le farmacie rurali sussidiate in Puglia, atteso che l'attuale assetto, stante il costante calo demografico dei comuni più piccoli a favore delle grandi metropoli, non risulta più sostenibile e non consente il mantenimento di presidi attivi.

Il sistema di gestione del servizio di assistenza farmaceutica in ambito nazionale è stato costruito a partire dalla legge 8 marzo 1968, n. 221, *"Provvidenze a favore dei farmacisti rurali"*, e ha subito modifiche e integrazioni a opera del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, *"Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69"*, che, all'articolo 4, stabilisce che i criteri da utilizzare da parte delle regioni per la determinazione dell'indennità di residenza devono tener conto della popolazione della località o agglomerato rurale in cui è ubicata la farmacia, nonché di altri parametri indicatori di disagio, in relazione alla localizzazione delle farmacie, nonché all'ampiezza del territorio servito.

Autonomia organizzativa è stata poi lasciata alla Regione che ha legiferato in materia mediante due leggi: la legge regionale 26 novembre 1979, n. 69 e la successiva legge regionale 5 agosto 2013, n. 22.

Il presente testo cerca di ovviare alle criticità registratesi negli ultimi anni a seguito della grave crisi economica che ha fortemente impattato i fatturati delle farmacie rurali, nonché dei fenomeni di urbanizzazione, che hanno penalizzato i comuni più piccoli.

Dopo approfondite consultazioni con gli operatori del settore e con gli interlocutori istituzionali, si intende coniugare l'equità (presenza di un bisogno a cui dare una risposta omogenea nei diversi ambiti territoriali) con un ragionevole livello di efficienza (rapporto tra attività e risorse impiegate).

Le indennità in parola sono finalizzate al mantenimento di presidi attivi anche in realtà locali di modeste dimensioni ed hanno inoltre una funzione di garanzia rispetto alla popolazione di un territorio assicurando una risposta tempestiva e appropriata al cittadino bisognoso di assistenza farmaceutica.

Poiché le indennità in favore delle farmacie sono triplicate rispetto al 2018, la previsione di spesa del capitolo è stata incrementata con la stessa proporzione.

Si propone, pertanto, di inserire nelle redigenda legge di bilancio 2019 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia" un articolo volto alla rideterminazione della indennità di residenza in favore delle farmacie rurali della Regione Puglia a decorrere dall'anno 2019.

Art. 9 - Modifica dell'articolo 6 della Legge Regionale 31 ottobre 2002, n. 18 "Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale"

RELAZIONE A CURA DELL'ASSESSORATO ALLA MOBILITA'

Ad oggi è in itinere il procedimento di ridefinizione del livello dei servizi minimi per il trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 19 novembre

1997, n. 422. A tal fine, gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), hanno avviato il processo di redazione e/o aggiornamento dei Piani di Bacino del Trasporto Pubblico Locale che vede impegnate la Città Metropolitana e le Province pugliesi in qualità di organi di governo.

La ridefinizione dei predetti servizi minimi risulterà necessaria per definire i programmi di esercizio da inserire nei capitolati relativi alle procedure di gara per l'affidamento della gestione e dell'esercizio dei servizi di TPL automobilistico di competenza di ciascun ATO, come definito nel Piano Triennale dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2016, n. 598.

Nei redigenti capitolati per l'espletamento della gare occorre prevedere, in attuazione delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 18/2002, e al decreto legge n. 50/2017, come modificato dal decreto legge n. 91/2017 che - in tema di procedure per l'affidamento di servizi di trasporto pubblico locale e regionale - nei bandi di gara sia previsto il trasferimento senza soluzione di continuità di tutto il personale dipendente non dirigenziale dal gestore uscente al subentrante, e che sia applicato in ogni caso al personale il CCNL di settore e il contratto di secondo livello o territoriale applicato dal gestore uscente. È disposto, altresì, che i gestori del trasporto pubblico possano avvalersi di agenti accertatori solo previa verifica della possibilità di reimpiegare efficacemente con tali mansioni il personale dipendente dichiarato non idoneo.

Con la proposta di modifica dell'articolo 6 della legge regionale 31 ottobre 2002, n. 28 si intende contribuire a scongiurare in un ragionevole transitorio, possibili ripercussioni sotto il profilo occupazionale, e dare pieno adempimento alle suddette disposizioni normative.

Art. 10 - Contributi per investimenti in attività estrattive

RELAZIONE A CURA DELL'ASSESSORATO ALL'AMBIENTE

Con legge regionale 31 dicembre 2010, n. 19, "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia", articolo 22, è stato modificato l'articolo 8 della legge regionale 22 maggio 1985, n. 37 in tale maniera:

"All'articolo 8 della l.r. 37/1985 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "4 bis. Il rilascio dell'autorizzazione regionale e l'esercizio dell'attività estrattiva sono a titolo oneroso. La Giunta regionale, entro il 30 marzo di ciascun anno, e sentite le Associazioni di categoria, stabilisce con proprio atto i criteri per la determinazione degli oneri finanziari a carico dei titolari dell'autorizzazione in relazione alla quantità e tipologia dei materiali estratti nell'anno precedente, nonché i criteri per la ripartizione dei relativi proventi tra Regione, Province e Comuni. 4 ter. Il contributo di cui al comma 4 bis è destinato, fino alla concorrenza del 20 per cento, a sostenere interventi nel settore estrattivo con la concessione ed erogazione di ausili finanziari per investimenti per l'innovazione e il trasferimento tecnologico, per l'attività di promozione, per studi e ricerche e per la realizzazione di interventi pubblici ulteriori rispetto al mero ripristino dell'area coltivata."

Con deliberazioni n. 821/2011, modificata con deliberazione n. 2560/2011, deliberazione n. 998/2012, deliberazione n. 234/2013, deliberazione n. 141/2014, deliberazione 324/2015, deliberazione 761/2016, deliberazione 951/2017 e deliberazione 569/2018, la Giunta regionale ha adempiuto agli obblighi di legge,

9.

definendo annualmente la tariffa che le ditte con cave autorizzate dovevano versare, sulla base della quantità e tipologia di materiale estratto. In ciascuno di questi atti si è rimandato la definizione dei criteri per la ripartizione dei proventi tra Regione, Province e Comuni, anche considerando l'esiguità dei proventi ricavati dalla tariffa, rispetto a quanto previsto dalla normativa (in media 500.000-600.000 euro).

Ad oggi risulta quindi necessario, per adempiere a quanto previsto dal novato articolo 8 della legge regionale n. 37/85, prevedere la costituzione di capitoli di spesa mancanti, che consentano la gestione sia dei trasferimenti in conto capitale a favore delle Province e Comuni, utili per finanziare, ad esempio, spese di ripristino dei danni provocati dalle attività estrattive sul territorio (es. ripristino strade comunali danneggiate dal passaggio di mezzi pesanti), sia per gli scopi più dettagliatamente previsti dalla legge (*....concessione ed erogazione di ausili finanziari per investimenti per l'innovazione e il trasferimento tecnologico, interventi pubblici ulteriori rispetto al mero ripristino dell'area coltivata*). L'idea è quella, quindi di realizzare bandi ad hoc, specifici per ciascuno di questi scopi, ed avviare perciò un percorso virtuoso di finanziamenti che porti ad un miglioramento continuo della gestione delle attività estrattive pugliesi.

La copertura di tale capitolo deriverebbe dal 90% delle entrate annuali della tariffa che sono introitate, ad oggi, sul capitolo di entrata 3061150 (p.c.f. 3.100.3.1.3.1).

Art. 11 - Sostegno ai Comuni per le spese di rimozione di rifiuti presenti sulle aree costiere

RELAZIONE A CURA DELL'ASSESSORATO ALL'AMBIENTE

L'abbandono dei rifiuti su aree pubbliche è purtroppo un fenomeno abbastanza diffuso. A tal fine la Regione Puglia da sempre ha adottato degli interventi volti a contrastare tale illecito, vedi l'Accordo con le Forze dell'Ordine (Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale), con risultati soddisfacenti e meritevoli di proseguire negli anni. O sostenendo finanziariamente per la rimozione e lo smaltimento i Comuni, competenti per legge allo svolgimento di tale attività, ex articolo 192 del decreto legislativo n. 152/2006.

In prossimità della costa, oltre ai rifiuti abbandonati illecitamente, vi è la presenza di rifiuti portati dalle correnti marine, o comunque prodotti in natura, che necessitano di interventi appositi in quanto potenzialmente dannosi per l'ambiente e per la salute umana, oltre al fatto che contribuiscono a deturpare il paesaggio, rendendo anche poco appetibile il territorio all'interesse turistico.

I costi per affrontare tutto questo, però, non sono facilmente sostenibile da parte dei Comuni e si sa che spesso i costi maggiori generano nuove tasse che gravano sul cittadino.

A tal fine si ritiene opportuno destinare una parte delle entrate derivanti dal tributo speciale 'ecotassa', a tale esigenza di spesa per un importo per ciascun anno dal 2019 al 2021 di euro 4 milioni. per l'istituzione di un nuovo capitolo di spesa, il cui obiettivo è sostenere i Comuni pugliesi nella rimozione dei rifiuti presenti su aree costiere.

Art. 12 - Disposizioni di esecuzione dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549

RELAZIONE A CURA DELL'ASSESSORATO ALL'AMBIENTE

Si premette che, con legge regionale del 4 agosto 2016, n. 20, veniva istituita l'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, cui veniva demandato l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., in attesa del redigendo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani risulta di prioritaria rilevanza ogni azione utile anche in ottemperanza al collegato ambientale del raggiungimento della percentuale minima del 65% di raccolta differenziata a livello regionale entro il 2020.

Gli obiettivi che l'aggiornamento della pianificazione in materia di rifiuti urbani e derivanti dal loro trattamento si propone di raggiungere e di individuare, nonché le azioni previste per il loro conseguimento, ovvero la percentuale minima del 65% di raccolta differenziata a livello regionale entro il 2020, potranno essere conseguiti mediante interventi volti al finanziamento delle azioni tese all'adozione in tutti i Comuni della Puglia di sistemi di raccolta in coerenza con la normativa relativa alla gestione associata di ARO.

Si evidenzia che il dato attuale della raccolta differenziata nei Comuni della Regione Puglia è ad oggi stimato in percentuale assimilabile al 50% e, sebbene già state avviate attività incentivanti sistemi di riduzione della produzione dei rifiuti urbani, al fine di poter compiutamente raggiungere l'obiettivo prefissato è necessario che nell'alveo delle funzioni ascrivibili a questa Agenzia siano disponibili nuove risorse da destinare a progettualità molto più complesse ed ambiziose che possano anche ricomprendere l'attivazione delle gestioni unitarie a livello di Aro.

Al fine di permettere di dare continuità alle attività già in itinere, nonché imprimere adeguato impulso per il raggiungimento degli obiettivi su indicati attinenti al ciclo dei rifiuti urbani, è necessario destinare una dotazione finanziaria vincolata agli investimenti di cui in premessa per un importo di euro 3 milioni per l'esercizio 2019.

Art. 13 - Spese connesse all'aggiornamento del Piano energetico ambientale regionale (PEAR)

RELAZIONE A CURA DELL'ASSESSORATO ALL'AMBIENTE

Con deliberazione della Giunta regionale 27 maggio 2015, n. 1181 ad oggetto "Adozione aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale (P.E.A.R.) e avvio consultazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)" è stato predisposto l'aggiornamento del P.E.A.R.

Con successiva deliberazione della Giunta regionale 2 agosto 2018, n. 1424 ad oggetto "Piano Energetico Ambientale Regionale. Approvazione Documento Programmatico Preliminare e del Rapporto Preliminare Ambientale. Avvio consultazioni ambientali ex art. 13 del decreto legislativo 152/2006" al fine di consentire l'aggiornamento del piano, è stato approvato il documento programmatico preliminare, il rapporto

preliminare ambientale e sono state avviate contestualmente le consultazioni ambientali ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 152/2006.

Tra le modalità di realizzazione dello strumento di pianificazione è stato previsto che le strutture regionali coinvolte, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 8 agosto 2017, n. 1390 ad oggetto "Piano Energetico Ambientale regionale. Disposizioni relative alla riorganizzazione delle competenze e della struttura dei contenuti del Piano", operassero per le rispettive competenze e contestualmente si è previsto di acquisire specifici servizi professionali volti ad eseguire studi necessari a completare gli scenari di piano, l'ulteriore implementazione delle azioni di piano, nonché lo scenario attuativo e la contabilità energetica ed emissiva correlata.

Si rende necessario pertanto prevedere, in quanto indispensabile per il raggiungimento dell'obiettivo posto, una dotazione finanziaria per un importo di euro 200.000,00, in ciascuno degli esercizi 2019, 2020 e 2021, a supporto delle attività previste.

Art. 14 - Ulteriori contesti paesaggistici. Sistema sanzionatorio

RELAZIONE A CURA DELL'ASSESSORATO ALL'AMBIENTE

La Regione Puglia, con deliberazione di Giunta regionale 16 febbraio 2015, n. 176, ha approvato il Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR). Il PPTR approvato ha individuato e delimitato al comma 3 dell'articolo 38 delle Norme tecniche di attuazione del PPTR gli ulteriori contesti paesaggistici ai sensi del comma 1, lett. e, dell'articolo 143 del decreto legislativo n. 42/2004, definendo per essi idonee misure di salvaguardia ed utilizzazione. Si rende necessario prevedere, in quanto non suscettibile di valutazione discrezionale dell'Amministrazione, in analogia a quanto previsto per i Beni Paesaggistici nel Codici dei Beni Culturali di cui al decreto legislativo n. 42/2004, l'applicazione di una sanzione amministrativa in caso di interventi realizzati in aree individuate come ulteriori contesti paesaggistici nel vigente PPTR e in assenza del necessario accertamento di compatibilità paesaggistica di cui al comma 1, lett. b, dell'articolo 89 delle Norme tecniche di attuazione del PPTR. Analoga sanzione deve essere prevista in caso di interventi realizzati nelle medesime aree in difformità dall'accertamento di compatibilità paesaggistica rilasciato dall'autorità competente. L'entità della sanzione è determinata, così come previsto per i beni paesaggistici all'articolo 7, comma 6-ter, della legge regionale n. 20/2009, sulla base della maggiore somma tra il danno arrecato e il profitto conseguito, da calcolare ai sensi del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali del 26 settembre 1997. Pertanto, è necessario prevedere una posta nel bilancio regionale nella parte entrata e altrettanto nella parte spesa per introitare le somme derivanti dall'applicazione di tali sanzioni amministrative. Le somme introitate dalla Regione o dall'Ente delegato per le funzioni paesaggistiche sono destinate alla salvaguardia del patrimonio paesaggistico nonché alla realizzazione di interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino. In fase di prima applicazione del nuovo regime sanzionatorio si stima di poter introitare la somma di euro 5.000,00, non avendo dati di raffronto in materia.

Art. 15 - Sorveglianza nelle aree naturali protette regionali l.r. n. 19/97 art. 24

RELAZIONE A CURA DELL'ASSESSORATO ALL'AMBIENTE

La legge regionale 24 luglio 1997, n. 19, "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella regione Puglia" è finalizzata a garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale ed ambientale della Regione. In Puglia sono state istituite n. 18 Aree naturali protette regionali, di cui n. 11 Parchi Naturali Regionali e n. 7 Riserve Naturali Regionali, che interessano quasi il 20% dell'intero territorio pugliese. Nell'ambito delle funzioni di sorveglianza previste dall'articolo 24 della citata l.r. n. 19/1997, al fine di sostenere gli Enti di gestione delle aree protette, si rende necessario prevedere una dotazione finanziaria di euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021. Si ritiene che detta somma possa garantire l'avvio delle necessarie attività nel territorio interessato dalle suddette aree protette. La Giunta regionale, con successivo atto, stabilirà le specifiche caratteristiche delle attività e le modalità di collaborazione tra la Regione Puglia, gli Enti di gestione delle aree protette regionali e il Comando unità per la tutela forestale ambientale e agroalimentare dei Carabinieri.

Art. 16 - Gestione e manutenzione della ciclovia dell'Acquedotto pugliese

RELAZIONE A CURA DELL'ASSESSORATO ALLA MOBILITA'

La Regione Puglia, a seguito del progetto di cooperazione internazionale CYRONMED (*Cycle Route network of the Mediterranean*) ha individuato, tra gli altri, la strada di servizio che corre sul Canale principale dell'Acquedotto pugliese, quale sedime ottimale per realizzare una greenway, vale a dire una via ciclabile in ambiente naturale di elevata qualità perché priva di interferenze con il traffico motorizzato, pur mantenendo la sua funzione principale di strada adibita al transito del personale ispettivo e di vigilanza AQP, vietata a personale e mezzi non autorizzati.

A seguito di un protocollo di intesa ratificato dalla Giunta regionale sono stati realizzati studi e progetti che hanno portato a realizzare alcuni primi lotti funzionali in Valle d'Itria. Per l'attenzione e l'interesse generale derivante dal primo tratto di "greenway" aperto al pubblico nel 2014, cui sono seguiti altri tratti realizzati e altri ancora in fase di progettazione esecutiva, l'intero progetto di Ciclovia da svilupparsi, da Caposele a Santa Maria di Leuca è stato inserito nel Sistema Nazionale delle Ciclovie Turistiche ai sensi dell'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), i cui standard tecnici per la pianificazione e la progettazione delle ciclovie nazionali (direttiva ministeriale n. 375/2017) valgono anche per i tronchi già realizzati.

I tratti di ciclovia realizzati su strada di servizio dell'Acquedotto Pugliese sono caratterizzati da una pavimentazione in materiale stabilizzato (pietrisco frantumato e pressato), al fine di evitare possibili rischi di inquinamento da infiltrazioni o percolato nella sottostante galleria scavata nella roccia dove l'acqua scorre per pendenza naturale, oltre che per esigenze ambientali e paesaggistiche. La ciclovia ha, tuttavia, necessità di manutenzione ordinaria e straordinaria a cui la Regione deve provvedere avvalendosi della società Acquedotto pugliese, già soggetto beneficiario e stazione appaltante per la realizzazione della stessa ciclovia.

Del resto, la società Acquedotto pugliese s.p.a. ha sempre sollecitato la messa a disposizione di risorse sufficienti ad assicurare la periodica manutenzione dei tratti già aperti al pubblico, al fine di ripristinare in tempi ragionevoli le condizioni ottimali di percorribilità della ciclovia, eliminando le condizioni di rischio di incidenti ai danni dei ciclisti e prevenendo possibili azioni di rivalsa a seguito di incidenti causati dal cattivo stato di manutenzione, ma soprattutto mettendo a disposizione del flusso cicloturistico sempre più numeroso e anche estero una ciclovia di qualità secondo gli standard nazionali.

Si rende pertanto necessario prevedere una dotazione finanziaria di euro 100.000,00, complessivamente per la manutenzione ordinaria e per quella straordinaria, per ciascuno degli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021.

Art. 17 - Costi relativi a riuso e manutenzione di servizi per lo sviluppo dell'e-government e dell'agenda digitale

RELAZIONE A CURA DELL'ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO

Nella Sezione Infrastrutture energetiche e digitali è incardinata la Responsabilità dell'Azione 2.2 "Interventi per la digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali della PA a cittadini e imprese" del PO FESR 2014-2020.

Tale Azione è tesa alla realizzazione di interventi di potenziamento e dispiegamento di servizi innovativi e interoperabili per l'efficienza e la trasparenza della pubblica amministrazione, potenziamento del sistema regionale di *datacenter* e diffusione delle piattaforme di *cloud computing* regionali e interventi in ambito di sanità elettronica e telemedicina.

In tale ambito sono in itinere contatti con altre amministrazioni finalizzati, in osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 68 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i.), al riuso di sistemi informativi e/o prodotti software a vantaggio della Regione Puglia.

Ferma restando la gratuità del software che si provvederà a chiedere in riuso, in tale contesto è necessario coprire i costi di manutenzione evolutiva e/o manutenzione che l'Amministrazione cedente sopporta per conferire alla Regione Puglia un prodotto utilizzabile.

Tali attività rientrano in generale nell'alveo delle collaborazioni fra Amministrazioni come da articolo 30 del decreto legislativo n. 267/2000.

In tale contesto rientreranno anche attività di supporto alla Regione Puglia da parte di altre amministrazioni per la realizzazione di servizi di e-government.

Per la realizzazione delle predette attività, si rende necessario prevedere una dotazione finanziaria di euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021.

Art. 18 - Disposizioni in materia di strutture di assistenza tecnica di cui alle leggi regionali 5 agosto 2013, n. 24 e 16 aprile 2015, n. 24

RELAZIONE A CURA DELL'ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO

L'articolo 15 della legge regionale 16 aprile 2015, n. 24, *"Codice del commercio"* istituisce i Centri di assistenza Tecnica (CAT) costituiti dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore commercio, confermando la disciplina del regolamento regionale n. 12/2010 che fissa le modalità e condizioni perché i CAT possano ottenere il riconoscimento regionale.

Il comma 4 del medesimo articolo 15 prevede che le amministrazioni pubbliche possano avvalersi, tramite apposite convenzioni, dei Centri di assistenza tecnica autorizzati dalla Giunta regionale, allo scopo di facilitare il rapporto con le imprese utenti.

Analogamente la legge regionale 5 agosto 2013, n. 24 *"Norme per lo sviluppo, la promozione e la tutela dell'artigianato pugliese"* all'articolo 14 istituisce i Centri di assistenza tecnica per l'artigianato (CATA). Il medesimo articolo stabilisce che i CATA possono essere costituiti, anche in forma consortile, "dalle associazioni di categoria dell'artigianato presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro o di rilevanza nazionale, operanti da almeno cinque anni nella Regione Puglia". Con il regolamento regionale n. 3/2015, attuativo della predetta l.r. 24/2013, sono stati individuati i requisiti e i criteri per la costituzione dei CATA, la struttura organizzativa e operativa, le attività di assistenza tecnica nonché le modalità di presentazione della domanda.

Le norme sopra citate prevedono che i Centri di assistenza tecnica del commercio e dell'artigianato svolgano a favore delle imprese e della pubblica amministrazione attività di assistenza tecnica, formazione, aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, miglioramento della gestione economica e finanziaria di impresa, all'accesso ai finanziamenti anche comunitari, tutela dei consumatori e ogni altra attività a favore delle imprese.

L'articolo consente all'amministrazione regionale di avvalersi della professionalità di tali centri per le attività istituzionali previste dalle leggi regionali sopra citate, attraverso la previsione di una dotazione finanziaria complessiva di euro 100.000,00 per l'esercizio finanziario 2019.

Art. 19 - Disposizioni in materia di certificazione delle competenze. Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2002, n. 15.

RELAZIONE A CURA DELL'ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO

Il sistema della formazione professionale regionale, come disciplinato dalla legge regionale 7 agosto 2002, n. 15, *"Riforma della formazione professionale"*, ha consentito sino ad oggi il rilascio di titoli – in coerenza con la legge n. 545/78 sulla formazione professionale – a seguito di prove d'esame in esito a percorsi formali di acquisizione delle competenze.

Negli ultimi anni la materia è stata soggetta ad importanti innovazioni normative tra cui il decreto legislativo n. 13/2013 e il conseguente Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 30 giugno 2015, relativi al sistema nazionale di certificazione delle competenze.

Il decreto ministeriale del 30 giugno 2015, in particolare, definisce un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative

competenze e rappresenta l'alveo entro cui regioni e pubbliche amministrazioni dovranno costruire il proprio "quadro regolamentare unitario concernente l'organizzazione, la gestione, il monitoraggio, la valutazione e il controllo dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze".

Le nuove norme nazionali in materia di certificazione delle competenze ridefiniscono la governance del sistema nazionale, recependo la riforma dell'articolo 117 della Costituzione e individuando quale "ente pubblico titolare" l'amministrazione pubblica centrale, ma anche le regioni e province autonome responsabili della regolamentazione di servizi di individuazione e validazione e della certificazione delle competenze. Gli enti pubblici titolari, nell'esercizio delle rispettive competenze legislative e regolamentari nonché nella organizzazione dei relativi servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, adottano i livelli essenziali delle prestazioni e gli standard minimi di servizio di cui alle suddette norme unitarie.

La Regione Puglia – Sezione Formazione Professionale, già dal 2013 con l'adozione del proprio Repertorio Regionale delle Figure Professionali, che costituisce il riferimento per il rilascio delle certificazioni, ha avviato il processo di riforma e, attraverso la progressiva "associazione" delle proprie qualificazioni regionali al Quadro di referenziazione Nazionale, di cui all'articolo 3 del predetto decreto 30/06/2015, ne garantisce valore sull'intero territorio nazionale, europeo ed internazionale.

La Regione, in questi anni, ha pertanto attuato il percorso amministrativo e tecnico per consentire la diffusione e applicazione di standard qualitativi e metodologici, necessari a garantire la spendibilità dei titoli, dando seguito agli adempimenti previsti nel decreto suddetto a carico delle regioni, soggetti titolari in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite alle proprie qualificazioni.

Allo stato attuale si rende necessario adeguare l'assetto normativo regionale alle sopraggiunte disposizioni che definiscono gli standard minimi del vigente sistema nazionale.

L'articolo 29 della l.r. n. 15/2002 è la norma che disciplina il sistema regionale di accertamento delle competenze e che, pertanto, necessita del più urgente adeguamento alle nuove procedure per la valutazione e certificazione.

Detto articolo distingue le modalità di valutazione finale in esito alle diverse tipologie di percorsi formativi e prevede, per i soli corsi finalizzati al rilascio di "qualifica" professionale (ex articolo 14 della legge n. 845/1978), una fase di accertamento dinanzi ad una commissione composta da numerosi componenti, rappresentanti del mondo del lavoro (Ministero del lavoro, Organizzazioni datoriali, organizzazioni sindacali) e del mondo della "education" (Ministero dell'istruzione, organismi della formazione professionale). L'esame con la Commissione nominata dalla Regione è quindi il luogo nel quale viene formalmente ratificata l'idoneità conseguita dalla persona rispetto alla qualifica di riferimento al termine di un percorso formativo.

Si propone un nuovo assetto della norma che consenta l'accesso alla certificazione – attraverso la fase di valutazione – anche a chi risulti in possesso di competenze acquisite nell'ambito di percorsi non formali e/o informali, a seguito della fruizione del servizio di individuazione e validazione delle competenze, introdotto con il nuovo sistema nazionale e recepito dalla Regione Puglia con deliberazione della Giunta regionale n. 1147/2016 "Approvazione delle "Linee Guida per la costruzione del Sistema di Validazione e Certificazione delle Competenze della Regione Puglia (SVCC-RP)".

Si ritiene, inoltre, indispensabile assicurare a tutti i cittadini pari trattamento nelle modalità di valutazione delle competenze che debbono essere le medesime indipendentemente dalla filiera formativa di provenienza.

Per tale motivazione, la proposta di modifica tende ad istituire un luogo univoco di accertamento formale, valevole per lo svolgimento degli esami finali di qualsiasi percorso formale, non formale o informale di acquisizione delle competenze. Infatti, gli standard minimi nazionali conferiscono il medesimo valore di parte terza a tutte le "qualificazioni" rilasciate dall'ente titolare, purché afferenti al Repertorio nazionale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e attestate secondo gli standard minimi nazionali, al netto di eventuali norme riferite a specifiche qualificazioni e percorsi normati.

Riguardo al ruolo e alla composizione della commissione, inoltre, l'impianto normativo nazionale richiede il passaggio dalla rappresentatività dei diversi ruoli istituzionali coinvolti nel percorso formale al presidio degli aspetti metodologici e dei contenuti settoriali rispetto alle competenze oggetto della valutazione.

La valutazione delle competenze, infatti, deve essere svolta a cura di personale addetto alla Funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative, che opera in qualità di referente e responsabile del processo di valutazione, con la presenza di personale addetto alla Funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale che opera in qualità di referente e responsabile di contenuto in modo coordinato al responsabile del processo di valutazione. Dette "Funzioni" ricalcano esattamente quanto previsto nel predetto decreto 30/06/2015.

La proposta prevede, infine, lo specifico riferimento, nella nomina delle Commissioni, al rispetto dei principi di terzietà, indipendenza e oggettività del processo rispetto alle precedenti fasi e contesti nell'ambito dei quali la persona ha acquisito le competenze.

Tale rispetto è garantito attraverso una Commissione nominata dall'amministrazione regionale, nella quale il presidio delle suddette funzioni stabilite dal decreto 30/06/2015 sono svolte da un esperto responsabile della funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative ed un esperto responsabile della funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale, coordinati da un funzionario pubblico nominato con funzioni di garanzia della correttezza procedurale delle operazioni. Nei mesi successivi all'approvazione della norma – periodo transitorio – saranno definiti i requisiti, i criteri e le modalità attraverso le quali l'amministrazione procederà alla individuazione degli operatori responsabili delle diverse funzioni nonché la nomina degli stessi nelle diverse Commissioni, in funzione della costituzione di specifici elenchi regionali.

Contestualmente a tale finalità di ordine normativo, la nuova formulazione dell'articolo intende razionalizzare la composizione di tali Commissioni, riducendo il numero dei componenti delle stesse, con conseguenti economie di spesa e consistenti effetti di semplificazione e velocizzazione degli oneri procedurali oggi particolarmente complessi, in quanto condizionati da una serie di designazioni effettuate da diversi soggetti.

Con riferimento al compenso dei componenti delle Commissioni, si rappresenta che il comma 15 della nuova proposta sostanzialmente ricalca la formulazione del precedente comma 4 dell'articolo 29.

Ai componenti, infatti, già ora viene corrisposto un gettone di presenza secondo una disciplina stabilita con deliberazione della Giunta regionale; oggi tale spesa viene sostenuta dagli organismi formativi che realizzano il percorso formale – che porta alla

realizzazione degli esami finali – attraverso risorse proprie ovvero rendicontabili nell'ambito del finanziamento ottenuto per la realizzazione del progetto stesso. La nuova formulazione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 20 – Contributi straordinari alle Accademie di belle Arti

RELAZIONE A CURA DELL'ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO

Le tre Accademie delle Belle Arti della Puglia, l'accademia delle Belle Arti di Bari, l'Accademia delle Belle Arti di Lecce e l'accademia delle Belle Arti di Foggia, rappresentano un inestimabile valore culturale per la Puglia.

L'arte e l'alta formazione artistica hanno una indiscussa tradizione nel nostro territorio, e le Accademie sono anche un volano di molte iniziative culturali ed intervengono in un settore che produce ricchezza e lavoro.

Al fine garantire il diritto allo studio e innalzare la qualità dell'offerta di alta formazione artistica sul territorio regionale, è importante e necessario sostenere le Accademie di Belle Arti, presenti su territorio regionale, prevedendo un contributo straordinario di euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021, che consenta alle predette accademie di innalzare il livello dell'offerta formativa artistica in favore degli studenti e alla presentazione delle produzioni artistiche sul territorio regionale.

Art. 21 – Sostegno alle iniziative per l'interazione tra scuole, istituzioni, imprese Terzo settore per la transizione al mondo del lavoro

RELAZIONE A CURA DELL'ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO

La ratio della presente previsione normativa affonda le proprie radici nell'Accordo (Memorandum of Understanding), firmato il 14 settembre 2017, tra Fondazione tedesca Mercator, Goethe Institut, Miur, Regione Puglia, Ufficio Scolastico regionale, Consulta degli studenti della Puglia, Unioncamere Puglia, Confindustria Puglia, Consorzio Nazionale Nova e Rete di scuole pugliesi Green Education & Training. Detto Accordo ha per oggetto la condivisione di un percorso finalizzato alla costruzione in Puglia di una rete multistakeholder, attrice di una azione pilota regionale, denominata "Startnet- Network Transizione scuola-Lavoro in Italia con una prospettiva europea".

La Regione Puglia, tramite l'Assessorato alla Formazione, Lavoro e Diritto allo Studio, da anni impegnata in politiche attive in favore delle fasce giovanili, in particolare di quelle in condizioni di svantaggio, ha espresso pieno interesse ad un'azione regionale di sistema volta alla promozione e alla realizzazione sia di azioni di capacity building regionale, sia di sperimentazioni locali di politiche di transizione scuola-lavoro in favore dei giovani pugliesi.

Purtroppo, i dati sul mercato del lavoro per alcune regioni, come la Puglia, forniscono un quadro che prefigura una allarmante, progressiva desertificazione delle energie giovanili, che mina seriamente la coesione sociale e le potenzialità di sviluppo future.

Startnet è una rete che unisce scuole, istituzioni, mondo del lavoro, aggregazioni giovanili e Terzo Settore, con lo scopo di ridurre attraverso azioni mirate e condivise il

divario tra sistema della formazione e sistema lavoro e promuovere un accesso equo dei giovani alla vita lavorativa.

StartNet Italia è una rete innovativa ideata per promuovere l'orientamento nella scuola e l'ingresso di ragazzi e ragazze nel mondo del lavoro secondo le loro aspirazioni promuovendo l'orientamento nelle scuole e il partenariato con imprese e che favorisca un passaggio dei giovani al mondo del lavoro in Puglia e Basilicata seguendo il loro potenziale e le loro aspirazioni. Scuole, istituzioni, mondo del lavoro, aggregazioni giovanili e Terzo settore lavorano uniti per creare progetti concreti sul territorio.

Finanziato dalla Fondazione Mercator e dal Goethe-Institut e.V., il progetto triennale della rete StartNet è stato avviato nel 2017 in Puglia allo scopo di mettere in sinergia i fondi pubblici tra loro e le risorse private in una logica di efficacia, impatto e generatività.

Gli attori della Rete condividono competenze ed esperienze diverse e lavorano in sinergia per sviluppare ed implementare progetti di qualità sul territorio, da cui estrapolare linee guida per un modello di transizione scuola-lavoro accessibile e replicabile anche in altre realtà.

Al fine di supportare l'avvio di alcuni primi progetti sperimentali della rete Startnet in Puglia finalizzate a promuovere la transizione scuola-lavoro e facilitare un equo accesso dei giovani pugliesi al mondo del lavoro, si propone di concedere un contributo straordinario per il finanziamento di progetti proposti da scuole, istituzioni, imprese, e terzo settore, anche in rete tra loro, attraverso uno stanziamento di bilancio, per l'esercizio finanziario 2019, pari a euro 100.000,00.

Art. 22 - Contributo regionale straordinario per la gestione corrente dei Consorzi di bonifica commissariati

RELAZIONE A CURA DELL'ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA

La legge regionale 3 febbraio 2017, n. 1, all'articolo 12, ha previsto un contributo straordinario per le spese di funzionamento dei Consorzi di bonifica commissariati Terre d'Apulia, Stornara e Tara, Arneo e Ugento Li Foggi per l'esercizio finanziario 2017, in previsione della costituzione e funzionamento entro lo stesso anno del Consorzio di bonifica Centro Sud Puglia, in subentro ai Consorzi commissariati.

Le azioni necessarie, poste in essere dal Commissario unico straordinario dei Consorzi di Bonifica commissariati, disciplinati dalla stessa l.r. n. 1/2017, propedeutiche alla costituzione e funzionamento del Consorzio di bonifica centro-Sud Puglia, hanno però richiesto un tempo superiore a quello previsto dalla norma, tanto che all'attualità, pur registrandosi significativi avanzamenti, quali quello della definizione del Piano di organizzazione variabile (POV) e della definizione dello Statuto del nuovo Consorzio, il nuovo Consorzio non risulta costituito e funzionante, con una attendibile previsione di possibile perfezionamento dell'operazione costitutiva nel corso dell'anno solare 2019.

Pertanto, in analogia con quanto operato anche nell'esercizio 2018, si rende necessario confermare anche per il 2019 il contributo straordinario a favore dei Consorzi di bonifica commissariati Terre d'Apulia, Stornara e Tara, Arneo e Ugento Li Foggi, prevedendo uno stanziamento di euro 10.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2019 a

copertura delle spese di funzionamento e per il periodo necessario fino al perfezionamento della costituzione del nuovo consorzio di bonifica Centro-sud Puglia.

Art. 23 - Gestione specie esotiche invasive

RELAZIONE A CURA DELL'ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA

Il Regolamento (UE) n. 1143/2011, entrato in vigore il 1° gennaio 2015, stabilisce le norme atte a prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi sulla biodiversità causati dall'introduzione e dalla diffusione, sia deliberata che accidentale, di specie esotiche invasive all'interno del territorio dell'Unione europea e con impatto sugli habitat tipici di tale area, nonché contenere l'impatto che queste specie possono avere per la salute umana e/o per l'economia.

Il 30 gennaio 2018 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del predetto Regolamento (UE) n. 1143/2011.

Ai sensi dell'articolo 18, Titolo V, del decreto legislativo n. 230/2017, rubricato "Sistema di sorveglianza", il monitoraggio è condotto, con il supporto tecnico dell'ISPRA, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano [...]. Sono quindi elencati gli obblighi cui la Regione è soggetta, esplicitati in maniera più puntuale negli articoli 19 (*Rilevamento precoce ed eradicazione rapida*) e 22 (*Misure di gestione*); è altresì fatto obbligo alle Regioni (articolo 27, comma 5) di promuovere "programmi di educazione e sensibilizzazione, con particolare riferimento alla possibilità per i proprietari di consegnare a strutture pubbliche o private autorizzate, anche estere, gli animali che non possono essere detenuti" in condizioni di confinamento.

La Regione è peraltro tenuta ad individuare le strutture idonee e autorizzate, pubbliche o private, che possano detenere gli esemplari di specie esotiche invasive fino alla fine della vita secondo rigorosi criteri e con l'adozione di misure atte ad evitare l'ulteriore diffusione della specie invasiva.

Per ciò che concerne il territorio pugliese, la specie maggiormente problematica sono la testuggine palustre americana (*Trachemys scripta*) negli anni passati indiscriminatamente venduta come animale da compagnia e frequentemente oggetto di abbandono da parte dei proprietari, soprattutto nel momento dell'avvenuta crescita delle tartarughe, cedute a privati cittadini, durante fiere o nei negozi specializzati, quando erano di dimensioni estremamente ridotte.

L'articolo 19 del Decreto menzionato al comma tre, lettera a specifica che le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti gestori delle aree protette nazionali applicano le misure di eradicazione e in generale le azioni di monitoraggio e contenimento, educazione e sensibilizzazione con le risorse disponibili nei propri bilanci, non essendo previsto alcun trasferimento statale.

La Regione Puglia necessita di adempiere a quanto imposto dal decreto legislativo n. 230/2017 e pertanto si rende necessario prevedere uno stanziamento di euro 60.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021, al fine di finanziare o cofinanziare opere di adeguamento/costruzione di idonei luoghi di confinamento delle tartarughe palustri, secondo le "linee guida per la corretta detenzione degli animali da compagnia appartenenti a specie esotiche invasive – appendice per la

testuggine palustre americana, Trachemys scripta”, emanate dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare nel maggio 2018.

Dette misure di gestione, ai sensi dell’art. 22 comma 2 del Decreto richiamato *“sono da considerarsi connesse e necessarie al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat”*.

Art. 24 - Spese per la valorizzazione dell’immobile “Ex sanatorio Antitubercolare A. Galateo”

RELAZIONE A CURA DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

Puglia Valore Immobiliare Società di cartolarizzazione S.r.l. (di seguito Puglia Valore Immobiliare), società interamente partecipata dalla Regione Puglia, ha per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare ex ASL.

Nel patrimonio immobiliare della Puglia Valore Immobiliare, oggetto di dismissione è ricompreso il complesso ospedaliero della ASL Lecce, denominato “Ex Sanatorio Antitubercolare A. Galateo”.

Il Comune di Lecce, ai sensi della legge regionale 29 luglio 2008, n. 21, ha inserito il parco e l’annesso immobile, del complesso ospedaliero di che trattasi, all’interno del perimetro dell’Ambito della Rigenerazione Urbana del Programma Integrato di via Leuca, individuando così i beni suddetti, come elementi strategici di un vasto ambito urbano, oggetto di un programma di rigenerazione teso alla rivitalizzazione e restituzione alla cittadinanza di un importante patrimonio architettonico e paesaggistico della città.

La Regione Puglia, Assessorato allo Sviluppo Economico, ha manifestato interesse alla valorizzazione del suddetto immobile ed in particolare dell’annesso parco. Con deliberazione 13 aprile 2015, n. 749 l’Assessorato ha infatti stabilito di destinare un contributo di euro 1.200.000,00, per l’attuazione da parte della Puglia Valore Immobiliare del progetto “Realizzazione del Parco Urbano ex Galateo”, impegnandosi ad erogare il finanziamento, al termine delle procedure di evidenza pubblica poste in essere per la ricerca dell’impresa che si occuperà dell’esecuzione dei lavori di realizzazione del parco urbano.

Il 23 marzo 2018 è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra la società Puglia Valore Immobiliare, Regione Puglia, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di BR – LE – TA, Comune di Lecce e Arca Sud Salento per la valorizzazione dell’immobile dell’ “Ex Sanatorio Antitubercolare A. Galateo”, che prevede il recupero del complesso ospedaliero attraverso la riconversione dell’attuale edificio affinché sia adibito a Edilizia Residenziale Sociale, Social Housing, nel rispetto della vocazione ad alto impatto sociale e storico testimoniale dell’immobile esistente. La Società Puglia Valore Immobiliare, in particolare, si impegna a costituire un’unica stazione appaltante con Arca Sud Salento per espletare direttamente tutte le attività inerenti le procedure di evidenza pubblica per l’affidamento dei lavori di recupero dell’immobile. Inoltre è previsto che le parti si impegnano reciprocamente ad attivare qualsiasi procedura e analisi per l’ottenimento di finanziamenti (privati o pubblici) per l’intera operazione.

La spesa complessiva da sostenere per l’attività di valorizzazione dell’immobile ex Galateo è stata stimata dalla Puglia Valore Immobiliare S.r.l. in complessivi euro 10.000.000,00. In relazione alla spesa stimata in euro 2.000.000,00 per l’esercizio

2019, si provvederà con uno stanziamento a carico del bilancio regionale autonomo, mentre per la residua spesa a carico degli esercizi 2020 e 2021 si provvederà con le risorse FSC 2007-2013.

Art. 25 - Contributo straordinario in favore della Cooperativa C.R.I.S.I. S.c.a.r.l. Onlus

RELAZIONE A CURA DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1732/2018, la Giunta ha approvato lo schema di Protocollo d'intesa per attuare sul territorio un "Servizio di aiuto alle vittime di reato e centro di giustizia ripartiva"

Questa iniziativa si connota come ampliamento di azioni di mediazione penale e giustizia riparativa già intraprese, dal 1998 e fino al 2014, dalla Cooperativa C.R.I.S.I. attraverso la gestione dell'Ufficio di mediazione giudiziaria civile e penale istituito sulla scorta di un Protocollo d'Intesa siglato tra Regione Puglia, Comune di Bari, Tribunale per i Minorenni e Procura Minorile, Direzione interregionale dei Centri per la Giustizia Minorile di Puglia e Basilicata, cui si sono aggiunti successivamente l'amministrazione provinciale di Bari, il Tribunale di Sorveglianza, la Corte di Appello di Bari sezione famiglia e minori e il Tribunale Ordinario.

Il Protocollo ha l'obiettivo di dare attuazione e concretezza ai principi sanciti dalla Direttiva n. 29 del 25 ottobre 2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio "Norme minime in materia di diritti assistenza e protezione delle vittime di reato" dove all'articolo 1 recita "Gli Stati membri assicurano che le vittime siano riconosciute e trattate in maniera rispettosa, sensibile, personalizzata, professionale e non discriminatoria, in tutti i contatti con i servizi di assistenza alle vittime o di giustizia ripartiva"; la citata Direttiva, inoltre, all'art. 8 comma 3 prevede: "Gli Stati adottano misure per istituire servizi di assistenza specialistica gratuiti e riservati in aggiunta a, o come parte integrante di, servizi generali di assistenza alle vittime (...); ed al comma 4 "I servizi di assistenza alle vittime e gli eventuali servizi di assistenza specialistica possono essere istituiti come organizzazioni pubbliche o non governative e possono essere organizzati su base professionale o volontaria".

Attualmente sul territorio regionale non esiste un servizio generalista a favore delle vittime di reato né un centro per la giustizia ripartiva.

Il "Servizio di aiuto alle vittime di reato e Centro di giustizia ripartiva" sarà gestito dalla Cooperativa C.R.I.S.I. S.c.a r. l. Onlus.

Il Protocollo intende promuovere un intervento sistemico, sul territorio regionale, tramite la costituzione di un "Servizio di aiuto alle vittime di reato e centro di giustizia ripartiva" per garantire:

- a) accoglienza e ascolto
- b) informazione sui diritti
- c) accompagnamento e l'orientamento verso servizi specialistici per la cura e la prevenzione dei disturbi post traumatici
- d) valutazione del rischio di vittimizzazione secondaria
- e) assistenza psicologica
- f) consulenza legale
- g) interventi finalizzati alla gestione dei conflitti tramite gli strumenti della giustizia riparativa, in particolare della mediazione penale vittima-autore del reato
- h) misure di protezione.

I soggetti partecipanti sono così individuati: Cooperativa C.R.I.S.I. S.c.a r.l. Onlus; Tribunale per i Minorenni di Bari; Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari; Procura della Repubblica di Bari; Tribunale di Sorveglianza di Bari; Seconda Sezione Penale -

Corte d'Appello di Bari; Sezione Minori e Famiglia - Corte d'Appello di Bari; U.I.E.P.E.; Ufficio Interdistrettuale Esecuzione Penale Esterna Puglia e Basilicata; Centro Giustizia Minorile; Provveditorato Regionale della Amministrazione Penitenziaria; Casa Circondariale di Bari Regione Puglia; Comune di Bari Legione Carabinieri Puglia; Ordine Assistenti Sociali Puglia; Camera Penale di Bari; Garante Diritti dei Minori ; Garante Regionale dei Detenuti.

Al fine di concorrere alla realizzazione i tale servizio di aiuto alle vittime di reato, si rende necessario prevedere uno stanziamento per l'esercizio finanziario 2019 di euro 100.000,00.

Art. 26 - Disposizioni in materia di promozione e tutela delle attività di panificazione

RELAZIONE A CURA DELL'ASSESSORATO AL BILANCIO

La norma è finalizzata a riservare la copertura finanziaria della legge regionale in corso di approvazione "*Disposizioni in materia in materia di promozione e tutela dell'attività di panificazione*", A.C. 1038, con prenotazione delle risorse a valere sullo stanziamento della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110060 (Fondo leggi in corso di approvazione).

Art. 27 - Disposizioni in materia di modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 luglio 2014, n.29

RELAZIONE A CURA DELL'ASSESSORATO AL BILANCIO

La norma è finalizzata a riservare la copertura finanziaria della legge regionale in corso di approvazione "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 luglio 2014, n.29 (Norme per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, il sostegno alle vittime, la promozione della libertà e dell'autodeterminazione delle donne)*", A.C. 1064, con prenotazione delle risorse a valere sullo stanziamento della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110060 (Fondo leggi in corso di approvazione).



**COPERTURE FINANZIARIE SUL DISEGNO DI LEGGE “DISPOSIZIONI PER LA
FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 E BILANCIO PLURIENNALE 2019 –
2021 DELLA REGIONE PUGLIA (LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2019)”**

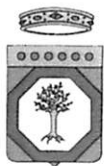
Le coperture finanziarie relative al disegno di legge regionale (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019), composto di 28 articoli, sono le seguenti:

Nell'ambito del Titolo I 'Disposizioni di carattere contabile':

- l'articolo 1 indica le autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali a carattere pluriennale;
- l'articolo 2, in tema di mutuo Bei per il cofinanziamento regionale del POR Puglia 2014-2020, ridetermina i termini di esigibilità del finanziamento e dispone in ordine alle missioni e programmi di allocazione della spesa.

Nell'ambito del Titolo II 'Norme settoriali di rilievo finanziario e diverse', Capo I 'Disposizioni di rilievo finanziario e diverse':

- l'articolo 3, in materia di aumento di capitale sociale della società controllata Aeroporti di Puglia S.p.A., comporta oneri aggiuntivi per l'esercizio finanziario 2019 per euro 8.331.082,73, stanziati nella missione 1, programma 3, titolo 3;
- l'articolo 4, in materia di acquisizione di azioni di Aeroporti di Puglia S.p.A., comporta oneri aggiuntivi per l'esercizio finanziario 2019 per euro 33.300,00, stanziati nella missione 1, programma 3, titolo 3;
- l'articolo 5, in relazione alle risorse aggiuntive in favore del Servizio sanitario regionale per l'esercizio 2018 per il rinnovo del contratto del personale dipendente e convenzionato, comporta oneri per l'esercizio finanziario 2019 per euro 50 milioni, stanziati nella missione 13, programma 1, titolo 1;
- l'articolo 6, in materia di risorse per le gestioni liquidatorie del Servizio Sanitario comporta oneri per l'esercizio finanziario 2019 per euro 3 milioni, stanziati nella missione 13, programma 1, titolo 1;
- l'articolo 7, in materia di disposizioni in materia contabile regionale, non comporta nuove o maggiori spese ovvero diminuzione di entrate a carico del bilancio regionale. Trattasi di norma di tipo contabile ordinamentale;
- l'articolo 8, in materia di revisione delle indennità di residenza delle farmacie rurali, comporta oneri per ciascuno degli esercizi 2019, 2020 e 2021 per euro 750 mila stanziati nella missione 13, programma 1, titolo 1;



- l'articolo 9 detta modifiche all'articolo 6 della legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 "Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale" e comporta oneri per l'esercizio finanziario 2020 per euro 11 milioni 500 mila e per l'esercizio finanziario 2021 per euro 23 milioni, stanziati nella missione 10, programma 2, titolo 1;
- l'articolo 10, in ordine alla destinazione vincolata alle spese di investimento a favore del settore attività estrattive degli introiti derivanti dalla applicazione delle tariffe, non comporta direttamente maggiori oneri in quanto le conseguenti spese possono essere autorizzate solo previa accertamento dell'entrata collegata.
- l'articolo 11, in ordine al sostegno ai comuni per le spese di rimozione dei rifiuti presenti sulle aree costiere, comporta oneri a carico del bilancio regionale per ciascuno degli esercizi 2019, 2020 e 2021 per euro 4 milioni stanziati nella missione 9, programma 3, titolo 1.
- l'articolo 12, recante disposizioni di esecuzione dell'articolo 3 della legge 549/1995, comporta oneri per l'esercizio finanziario 2019 per euro 3 milioni stanziati nella missione 9, programma 8, titolo 2, capitolo 611087 economie vincolate.
- l'articolo 13, in materia di Piano energetico ambientale regionale, comporta oneri per ciascuno degli esercizi 2019, 2020 e 2021 per euro 200 mila stanziati nella missione 9, programma 8, titolo 1;
- l'articolo 14, in ordine al sistema sanzionatorio attinente alla realizzazione di interventi in aree individuate ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale per ciascuno degli esercizi 2019, 2020 e 2021 per euro 5 mila stanziati nella missione 9, programma 5, titolo 2, la cui copertura è assicurata dalle relative entrate collegate derivanti dalle sanzioni amministrative per interventi in ulteriori contesti paesaggistici, stanziate nell'ambito del titolo 3, tipologia 200;
- l'articolo 15, in tema di sorveglianza nelle aree protette regionali, comporta oneri per ciascuno degli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021 per euro 100 mila stanziati nella missione 9, programma 5, titolo 1;
- l'articolo 16, in ordine alla manutenzione ordinaria e straordinaria della ciclovie dell'Acquedotto pugliese, comporta oneri per euro 30 mila per l'esercizio 2019 e per euro 50 mila per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021 stanziati nella missione 10, programma 5, titolo 1 e comporta altresì oneri per l'esercizio 2019 per euro 70 mila e per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021 per euro 50 mila stanziati nella missione 10, programma 5, titolo 2.



- l'articolo 17, in materia di riuso e manutenzione di servizi per lo sviluppo dell'e-government e dell'agenda digitale comporta oneri per ciascuno degli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021 per euro 100 mila stanziati nella missione 1, programma 8, titolo 1;
- l'articolo 18, in materia di strutture di assistenza tecnica di cui alle leggi regionali 5 agosto 2013, n. 24 e 16 aprile 2015, n. 24, comporta oneri per l'esercizio finanziario 2019 per complessivi euro 100 mila, di cui euro 50 mila stanziati nella missione 14, programma 1, titolo 1 ed euro 50 mila stanziati nella missione 14, programma 2, titolo 1;
- l'articolo 19, in materia di modificazioni alla legge regionale 7 agosto 2002, n. 15 ('Riforma della formazione professionale') non comporta direttamente maggiori oneri o minori entrate per il bilancio regionale. Trattasi di norma di tipo ordinamentale;
- l'art. 20, in relazione a misure di alta formazione artistica, comporta oneri, per ciascuno degli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021, per euro 100 mila stanziati nella missione 4, programma 7, titolo 1;
- l'articolo 21, in materia di sostegno alle iniziative per l'interazione tra scuole, istituzioni, imprese e terzo settore per la transizione al mondo del lavoro comporta oneri aggiuntivi per l'esercizio 2019 per euro 100 mila stanziati nella missione 4, programma 6, titolo 1;
- l'articolo 22, in materia di contributo regionale straordinario per la gestione corrente dei Consorzi di bonifica commissariati, comporta oneri per l'esercizio finanziario 2019 per euro 10 milioni stanziati nella missione 16, programma 1, titolo 1;
- l'articolo 23, in ordine alla prevenzione e alla gestione dell'introduzione e della diffusione delle specie esotiche invasive, comporta oneri per ciascuno degli esercizi 2019, 2020 e 2021 per euro 60 mila stanziati nella missione 16, programma 2, titolo 2;
- l'articolo 24, in materia di valorizzazione dell'immobile "Ex Sanatorio antitubercolare A. Galateo", comporta oneri per l'esercizio finanziario 2019, per euro 2 milioni stanziati nella missione 5, programma 1, titolo 2. Per gli esercizi finanziari 2020 e 2021 si farà fronte, rispettivamente per euro 3 milioni ed euro 5 milioni, con le risorse FSC 2007-2013, a carico della programmazione comunitaria, rimborsate a seguito della chiusura del POR Puglia 2007-2013.
- l'articolo 25, in materia di contributo per la realizzazione di un servizio di aiuto alle vittime di reato e creazione di un centro di giustizia riparativa, comporta oneri per l'esercizio finanziario 2019, per euro 100 mila stanziati nella missione 3, programma 3, titolo 1.



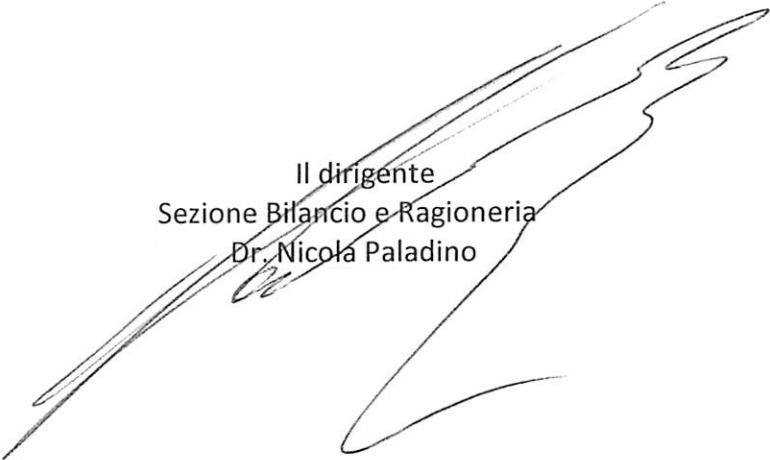
**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI,
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

- l'articolo 26, in materia di promozione e tutela delle attività di panificazione, prenota a finanziamento del relativo disegno di legge incardinato presso il consiglio regionale la somma di euro 120 mila a valere sul fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio (missione 20, programma 3, titolo 1);
- l'articolo 27, in materia di modificazioni alla legge regionale 4 luglio 2014, n. 29 ("Norme per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, il sostegno alle vittime, la promozione della libertà e dell'autodeterminazione delle donne") prenota a finanziamento del relativo disegno di legge incardinato presso il consiglio regionale la somma di euro 200 mila a valere sul fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio (missione 20, programma 3, titolo 1).

L'articolo 28 del Capo II (Norma di rinvio) rinvia alla legge di approvazione del bilancio dell'esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021 la copertura delle spese previste nel disegno di legge.

Il dirigente
Sezione Bilancio e Ragioneria
Dr. Nicola Paladino



INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE CONTABILE

- Art. 1 - Spesa a carattere pluriennale
- Art. 2 - Cofinanziamento regionale del POR Puglia 2014-2020

TITOLO II – NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO E DIVERSE

Capo I – Disposizioni di rilievo finanziario e diverse

- Art. 3 - Disposizioni in ordine all'aumento di capitale sociale di Aeroporti di Puglia S.p.A.
- Art. 4 - Disposizioni in ordine all'acquisizione di azioni Aeroporti di Puglia
- Art. 5 - Risorse aggiuntive a favore del Servizio Sanitario regionale per l'esercizio 2018
- Art. 6 - Risorse per le gestioni liquidatorie del Servizio Sanitario
- Art. 7 - Disposizioni in materia contabile sanitaria
- Art. 8 - Revisione delle indennità di residenza in favore delle farmacie rurali
- Art. 9 - Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 31 ottobre 2002 n. 18 "Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale"
- Art. 10 - Contributo per investimenti in attività estrattive
- Art. 11 - Sostegno ai Comuni per spese di rimozione dei rifiuti presenti sulle aree costiere
- Art. 12 - Disposizioni di esecuzione dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549
- Art. 13 - Spese di gestione connesse all'aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR)
- Art. 14 - Ulteriori contesti paesaggistici. Sistema sanzionatorio
- Art. 15 - Sorveglianza nelle aree naturali protette regionali
- Art. 16 - Gestione e manutenzione della ciclovia dell'Acquedotto pugliese
- Art. 17 - Costi relativi al riuso e manutenzione di servizi per lo sviluppo del e-government e dell'agenda digitale
- Art. 18 - Disposizioni in materia di strutture di assistenza tecnica di cui alle leggi regionali 5 agosto 2013, n. 24 e 16 aprile 2015, n. 24
- Art. 19 - Disposizioni in materia di certificazione delle competenze. Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2002, n. 15
- Art. 20 - Contributi straordinari alle Accademie di Belle Arti per migliorare la qualità dell'alta formazione artistica
- Art. 21 - Sostegno alle iniziative per l'interazione tra scuole,

istituzioni, imprese Terzo Settore per la transizione al mondo del lavoro

Art. 22 - Contributo regionale straordinario per la gestione corrente dei Consorzi di bonifica commissariati

Art. 23 - Gestione specie esotiche invasive

Art. 24 - Spese per la valorizzazione dell'Immobile "Ex Sanatorio Antitubercolare A. Galateo"

Art. 25 - Contributo straordinario in favore della Cooperativa C.R.I.S.I. S.c.a.r.l. Onlus

Art. 26 - Disposizioni in materia di promozione e tutela delle attività di panificazione

Art. 27 - Disposizioni in materia di modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 luglio 2014 n. 29

CAPO II -Disposizioni finali

Art. 28 - Norma di rinvio

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE CONTABILE

Art. 1

Spesa a carattere pluriennale

1. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, nelle misure indicate nella tabella "A" allegata alla presente legge.

Art. 2

Cofinanziamento regionale del POR Puglia 2014-2020

1. L'esigibilità del finanziamento Banca europea investimenti (BEI) autorizzato dall'articolo 11 legge regionale del 19 febbraio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale 2016-2018 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2016) è rideterminata in euro 57.510.640,78 per il 2019 ed euro 39.423.652,44 per il 2020 in relazione alle esigenze di liquidazione delle spese di investimento relative alla quota di cofinanziamento regionale degli interventi concernenti la programmazione comunitaria 2014-2020, secondo il dettaglio riportato nell'allegato n. 1 alla presente legge.

2. L'incidenza finanziaria del mutuo BEI, definita dal comma precedente in termini di esigibilità, è stabilita in corrispondenza della seguente programmazione della spesa di investimento sul bilancio pluriennale 2019-2021:

- a) nell'ambito della missione 4, programma 8, titolo 2, dotazione finanziaria 2019 competenza e cassa euro 4.339.152,03; dotazione finanziaria 2020 competenza euro 368.500,07;
- b) nell'ambito della missione 5, programma 3, titolo 2, dotazione finanziaria 2019 competenza e cassa euro 5.379.924,12; dotazione finanziaria 2020 competenza euro 3.888.180,74;
- c) nell'ambito della missione 8, programma 3, titolo 2, dotazione finanziaria 2019 competenza e cassa euro 2.346.081,18; dotazione finanziaria 2020 competenza euro 2.893.592,70;
- d) nell'ambito della missione 9, programma 9, titolo 2, dotazione finanziaria 2019 competenza e cassa euro 11.128.201,25; dotazione finanziaria 2020 competenza euro 9.562.147,94;
- e) nell'ambito della missione 10, programma 6, titolo 2, dotazione finanziaria 2019 competenza e cassa euro 16.658.700,15; dotazione finanziaria 2020 competenza euro 2.448.481,70;
- f) nell'ambito della missione 12, programma 10, titolo 2, dotazione finanziaria 2019 competenza e cassa euro

- 405.331,73; dotazione finanziaria 2020 competenza euro 378.696,65;
- g) nell'ambito della missione 13, programma 8, titolo 2, dotazione finanziaria 2019 competenza e cassa 8.053.582,14; dotazione finanziaria 2020 competenza euro 7.949.359,61;
- h) nell'ambito della missione 14, programma 5, titolo 2, dotazione finanziaria 2019 competenza e cassa euro 4.480.490,93; dotazione finanziaria 2020 competenza euro 7.382.405,10;
- i) nell'ambito della missione 17, programma 2, titolo 2, dotazione finanziaria 2019 competenza e cassa euro 4.719.177,25; dotazione finanziaria 2020 competenza euro 4.552.287,92.
3. La Giunta regionale è autorizzata a operare le variazioni di bilancio che dovessero rendersi necessarie per rimodulazioni di programmazione della spesa finanziata dalla BEI per cofinanziamento regionale del POR Puglia 2014-2020.
4. L'onere presunto derivante dall'ammortamento a tasso fisso per quindici anni del debito erogabile ai sensi del precedente comma 1, valutato in euro 6 milioni 380 mila nel 2019, euro 10 milioni 880 mila nel 2020 ed euro 10 milioni 880 mila nel 2021, è posto a carico del bilancio regionale autonomo 2019-2021 con imputazione della rata annuale, per sorte capitale nell'ambito della missione 1, programma 12, titolo 4, e per interessi nell'ambito della missione 1, programma 12, titolo 1. Per le annualità successive al periodo temporale del bilancio pluriennale 2019-2021 di cui alla presente legge si provvede con le leggi di bilancio riferite ai pertinenti periodi.

TITOLO II

NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO E DIVERSE

Capo I

Disposizioni di rilievo finanziario e diverse

Art. 3

Disposizioni in ordine all'aumento di capitale sociale di Aeroporti di Puglia S.p.A.

1. Al fine di provvedere all'aumento di capitale sociale della Società controllata Aeroporti di Puglia S.p.A., per adeguarlo all'importo previsto dalla normativa vigente, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 1 programma 3 titolo 3, è assegnata una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, per l'esercizio 2019, pari a euro 8.331.082,73.

Art. 4

Disposizione in ordine all'acquisizione di azioni di Aeroporti di Puglia

1. Al fine di provvedere all'acquisto di quote azionarie della Società controllata Aeroporti di Puglia S.p.A., per un'interessenza pari allo 0,159% del capitale sociale, nell'ambito della missione 1 programma 3 titolo 3, è assegnata una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, per l'esercizio 2019, pari a euro 33.300,00.

Art. 5

Risorse aggiuntive a favore del Servizio Sanitario regionale per l'esercizio 2018

1. Al fine di far fronte ai maggiori oneri derivanti per l'anno 2018 al Servizio sanitario regionale per il rinnovo del contratto del personale dipendente e convenzionato, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 13, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 50 milioni.

Art. 6

Risorse per le gestioni liquidatorie del Servizio Sanitario regionale

1. Al fine di far fronte agli oneri derivanti al Servizio sanitario regionale per la copertura delle posizioni debitorie afferenti le Gestioni Liquidatorie delle cessate ex UUSLL, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 13, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l'esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 3 milioni.

Art. 7

Disposizioni in materia contabile sanitaria

1. Le disponibilità, in conto residui, del finanziamento sanitario corrente e capitale, impegnate nel rispetto dell'articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, possono essere ridestinate alle finalità sanitarie per garantire l'integrale utilizzo delle risorse.

Art. 8

Revisione delle indennità di residenza in favore delle farmacie rurali

1. L'indennità di residenza a carico della Regione di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 agosto 2013, n. 22 a decorrere dall'anno 2019 è rideterminata nella misura annua di:

- a) euro 9.000,00 per le farmacie ubicate in località con popolazione fino a mille abitanti;
- b) euro 6.000,00 per le farmacie ubicate in località con popolazione compresa tra milleuno e duemila abitanti;
- c) euro 4.500,00 per le farmacie ubicate in località con popolazione compresa tra duemilauno e tremila abitanti.

2. Al fine dell'attuazione di quanto previsto al comma 1, nel bilancio autonomo regionale, nell'ambito della missione 13, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 750 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021.

3. L'articolo 2 della legge regionale 5 agosto 2013, n. 22 è sostituito dal seguente:

"Art. 2.

Compiti delle Aziende Sanitarie Locali (ASL)

1. Con provvedimento della Giunta regionale sono definite le modalità e le tempistiche con cui sono erogate da parte delle Aziende Sanitarie Locali le indennità di residenza in favore delle farmacie rurali, a condizione che le stesse risultino essere state aperte e funzionanti durante l'anno solare cui dette indennità si riferiscono."

Art. 9

Modifica dell'articolo 6 della Legge Regionale 31 ottobre 2002, n. 18 "Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale"

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 31 ottobre 2002 n. 18, "Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale", sono aggiunti i seguenti commi:

"1-bis. Al fine di contribuire al mantenimento dei livelli occupazionali, in deroga a quanto previsto al comma 1, per gli anni 2020 e 2021, nei limiti delle disponibilità di bilancio, la Regione concorre in favore della Città Metropolitana di Bari, delle province e dei comuni all'eventuale maggiore onere riveniente dall'istituzione dei servizi di trasporto aggiuntivi rispetto a quelli definiti minimi, affidati in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) N. 1370/2007 e s.m.i., fermo restando l'intesa con la Regione ai fini della compatibilità con gli obiettivi della programmazione regionale.

1-ter. Per l'attuazione della disposizione di cui al comma 1-bis, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 10, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, in termini di competenza, pari a euro 11 milioni 500 mila per l'esercizio 2020 e a euro 23 milioni per l'esercizio 2021.

1-quater. Le somme di cui al comma precedente sono ripartite tra gli Enti locali sopra richiamati, con criteri stabiliti in successivi provvedimenti della Giunta regionale, sulla base degli effettivi oneri contrattuali sostenuti, al netto di qualsiasi ulteriore concorso e/o

contributo. Le eventuali risorse non assegnate dalla Giunta regionale agli Enti locali sono destinate al Fondo Regionale dei Trasporti – FRT: esercizio dei servizi automobilistici. Nessun altro onere finanziario deve gravare sul bilancio regionale”.

Art. 10

Contributi per investimenti in attività estrattive

1. Allo scopo di concorrere alle spese di investimento a favore del settore attività estrattive previste dall'articolo 8, commi 4 bis e 4 ter, della legge regionale 22 maggio 1985 n. 37, il 90% degli introiti derivanti dalla tariffa delle attività estrattive è destinato alla predetta finalità con imputazione alla missione 14, programma 1, titolo 2, del bilancio autonomo.

Art. 11

Sostegno ai comuni per le spese di rimozione di rifiuti presenti sulle aree costiere

1. Al fine di sostenere i comuni nelle attività volte alla rimozione di rifiuti presenti su aree costiere, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 9, programma 3, titolo 1, è assegnata, a valere sulle entrate del tributo speciale di cui all'articolo 3, commi 24-41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e quale contributo straordinario, una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 4 milioni. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021.

Art. 12

Disposizioni di esecuzione dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549

1. Al fine di accelerare il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea e dalla normativa nazionale in materia di riduzione di produzione dei rifiuti e di riciclo è assegnata all'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, a valere sulle entrate del tributo speciale di cui all'articolo 3, commi 24-41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, pari a euro 3 milioni con imputazione alla missione 9, programma 8, titolo 2, capitolo 611087 economie vincolate, per finanziare con criteri di proporzionalità i progetti predisposti dai comuni, coerenti con le

finalità prescritte dall'articolo 3 della l. 549/1995.

Art. 13

Spese di gestione connesse all'aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR)

1. Al fine di acquisire specifici servizi professionali volti ad eseguire studi necessari a completare gli scenari di piano, l'ulteriore implementazione delle azioni di piano, nonché lo scenario attuativo e la contabilità energetica ed emissiva correlata, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 9, programma 8, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 200 mila. La medesima dotazione finanziaria, in termini di competenza, è assegnata per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021.

Art. 14

Ulteriori contesti paesaggistici. Sistema sanzionatorio

1. Fatte salve le eventuali sanzioni penali applicabili, chiunque realizzi interventi in aree individuate ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come ulteriori contesti senza la previa sottoposizione agli strumenti di controllo preventivo previsti nel medesimo piano paesaggistico o in difformità al provvedimento autorizzativo rilasciato dall'autorità competente all'esperimento della procedura di verifica, è soggetto al pagamento di una sanzione pecuniaria. L'entità della sanzione è determinata sulla base della maggiore somma tra il danno arrecato e il profitto conseguito, da calcolare ai sensi del decreto del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali del 26 settembre 1997.

2. All'accertamento degli illeciti amministrativi di cui al comma 1 concorre la Sezione Vigilanza ambientale della Regione Puglia.

3. La Regione, ai fini dell'accertamento degli illeciti amministrativi di cui al comma 1, può avvalersi del supporto, previa stipula di specifica convenzione, del Comando unità per la tutela forestale ambientale e agroalimentare dei Carabinieri.

4. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 provvede il Presidente della Regione Puglia, ovvero il legale rappresentante dell'Ente delegato a norma della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20, ove individuato.

5. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono destinati alla salvaguardia nonché alla realizzazione di interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino.

6. Le somme introitate dalla Regione a seguito dell'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 sono iscritte nel bilancio regionale autonomo, parte entrata, nell'ambito del titolo 3, tipologia 200, e destinate nel bilancio regionale autonomo, parte spesa, nell'ambito della missione 9, programma 5, titolo 2, alla salvaguardia nonché alla realizzazione di interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino.

7. Per il triennio 2019-2021 è previsto, nel bilancio regionale autonomo, parte entrata, nell'ambito del titolo 3, tipologia 200 e parte spesa, nell'ambito della missione 9, programma 5, titolo 2, uno stanziamento pari ad euro 5 mila, in termini di competenza e cassa per l'esercizio finanziario 2019 e di sola competenza per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021.

Art. 15

Sorveglianza nelle aree naturali protette regionali

1. Al fine di sostenere gli Enti di gestione delle aree naturali protette regionali di cui alla legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 nelle funzioni di sorveglianza previste dall'articolo 24 della stessa legge, è assegnata, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 9, programma 5, titolo 1, una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e di cassa, di euro 100 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021.

2. Con deliberazione di Giunta regionale sono definite le specifiche caratteristiche delle attività e le modalità di collaborazione tra Regione Puglia, Enti di gestione e il Comando unità per la tutela forestale ambientale e agroalimentare dei Carabinieri.

Art. 16

Gestione e manutenzione della ciclovia dell'Acquedotto pugliese

1. Al fine di concorrere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della ciclovia dell'Acquedotto pugliese, in relazione all'articolo 10 della legge regionale 23 gennaio 2013 n. 1, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 10, programma 5, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 30 mila per l'esercizio finanziario 2019 e, in termini di competenza, di euro 50 mila per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021 e, nell'ambito della missione 10, programma 5, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 70 mila per l'esercizio finanziario 2019 e, in termini di

competenza, di euro 50 mila per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021.

Art. 17

Costi relativi a riuso e manutenzione di servizi per lo sviluppo dell'e-government e dell'agenda digitale

1. Per l'espletamento delle attività collegate al riuso di sistemi informativi e/o prodotti software a vantaggio della Regione Puglia (attività di manutenzione evolutiva e/o manutenzione che l'Amministrazione cedente sopporta per conferire alla Regione Puglia un prodotto utilizzabile), nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 1, programma 8, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila per l'esercizio finanziario 2019. La medesima dotazione è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021.

Art. 18

Disposizioni in materia di strutture di assistenza tecnica di cui alle leggi regionali 5 agosto 2013, n. 24 e 16 aprile 2015, n. 24

1. Al fine di sostenere le funzioni istituzionali delle strutture di assistenza tecnica di cui all'articolo 14 della legge regionale 5 agosto 2013, n. 24 e all'articolo 15 della legge regionale 16 aprile 2015, n. 24, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 14, programma 1, titolo 1, è assegnata, una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, pari a euro 50 mila e nell'ambito della missione 14, programma 2, titolo 1, una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, pari a euro 50 mila.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri di riparto e le modalità di assegnazione delle predette risorse, individuando annualmente gli obiettivi strategici prioritari.

Art. 19

Disposizioni in materia di certificazione delle competenze. Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2002, n. 15.

1. L'articolo 29 (Accertamento delle competenze) della legge regionale 7 agosto 2002, n. 15 (Riforma della formazione professionale) è sostituito dal seguente:

"Art. 29

(Certificazione delle competenze)

1. La certificazione delle competenze è una procedura di formale accertamento e riconoscimento delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali, o di quelle validate acquisite anche in contesti non formali e informali, che prevede il rilascio di un'attestazione avente valore di atto pubblico, di parte terza.
2. Sono oggetto di certificazione le singole Unità di Competenza e le figure professionali comprese nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali (RRFP) e ricomprese nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.
3. La certificazione può riguardare singole Unità di competenze di una Figura Professionale o tutte le Unità di Competenza di una Figura Professionale.
4. La certificazione prevede un'attestazione di parte terza ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 ed ha valore sull'intero territorio nazionale.
5. Le prove di esame per l'accertamento delle competenze si svolgono innanzi a Commissioni d'esame nominate dalla Regione, su conformi criteri deliberati dalla Giunta regionale.
6. La Commissione per il rilascio di certificazione è composta da:
 - 1) un esperto alla Funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative;
 - 2) un esperto alla Funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale;
 - 3) un funzionario/o pubblico nominato dalla amministrazione regionale con Funzione di Presidente, per la garanzia della correttezza formale delle operazioni.
7. In casi particolari, dovuti alla complessità delle UC/Figure di riferimento per la Certificazione, nella Commissione possono essere individuati più esperti alla Funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale, secondo le modalità che saranno definite dalla Regione.
8. I componenti di cui al comma 6 sono inseriti in specifici elenchi regionali, periodicamente aggiornati e che prevedono una verifica dei requisiti richiesti per l'inserimento nei citati elenchi.
9. Nella procedura di certificazione viene garantito il rispetto dei principi di collegialità, terzietà, oggettività ed indipendenza.
10. Le modalità specifiche di svolgimento degli esami e le tipologie di attestati conseguibili sono adottati con apposita deliberazione della Giunta regionale con cui vengono altresì definite, in via transitoria, le modalità di individuazione dei componenti di cui al comma 6, nelle more della costituzione degli elenchi di cui al comma 8 che avverrà entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente norma.
11. La composizione della Commissione relativa a percorsi formativi afferenti al "Repertorio regionale delle Qualificazioni Professionali e dei percorsi disciplinati sulla base di specifiche norme di settore" (RRQPN) o regolamentati da leggi statali e/o Accordi Stato-Regioni

finalizzati al conseguimento di competenze, per lo svolgimento delle attività lavorative e professionali disciplinate da specifiche normative di settore, seguono quanto disposto dalla regolamentazione di riferimento.

12. In caso di assenza di specificazione, la composizione di esame segue quanto stabilito per la certificazione delle competenze di cui al comma 6.

13. Sono fatte salve modalità e composizioni particolari, definite da norme specifiche.

14. Nel caso di attività formative previste da norme nazionali o regionali che definiscono specifiche modalità di accertamento delle competenze si applica quanto in esse previsto.

15. Ai componenti delle Commissioni d'esame è corrisposto un compenso nella misura stabilita nelle direttive della Giunta regionale, di cui al comma 10."

Art. 20

Contributi straordinari alle Accademie di Belle Arti per migliorare la qualità dell'alta formazione artistica

1. Al fine di sostenere e potenziare l'alta formazione artistica sul territorio, è concesso un contributo straordinario alle Accademie d'arte presenti sul territorio regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 4, programma 7, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila. La medesima dotazione finanziaria, in termini di competenza, è assegnata per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021.

3. La Giunta regionale provvede ad assegnare in parti eguali le risorse di cui al comma 1, a condizione che il progetto di finanziamento presentato dagli assegnatari preveda la destinazione di almeno il 50 per cento delle risorse assegnabili per produzioni artistiche da presentare sul territorio regionale.

Art. 21

Sostegno alle iniziative per l'interazione tra scuole, istituzioni, imprese e terzo settore per la transizione al mondo del lavoro

1. Al fine di sostenere le azioni sperimentali della rete Startnet in Puglia finalizzate a promuovere la transizione scuola-lavoro e facilitare un equo accesso dei giovani pugliesi al mondo del lavoro è concesso un contributo straordinario per il finanziamento di progetti proposti da scuole, istituzioni, imprese, e terzo settore, anche in rete tra loro, coerenti con le predette finalità.

2. Per le finalità di cui al comma 1 nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 4, programma 6, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila.

Art. 22

Contributo regionale straordinario per la gestione corrente dei Consorzi di bonifica commissariati

1. Il contributo regionale straordinario di cui all'articolo 12, capo VI, della legge regionale 3 febbraio 2017, n. 1 (Norme straordinarie in materia di Consorzi di bonifica commissariati) è confermato, nei limiti di euro 10 milioni, anche per l'esercizio finanziario 2019.

2. Il contributo straordinario di cui al comma 1 è utilizzato per le finalità di cui all'articolo 12, comma 2, della l.r. 1/2017.

3. Per gli adempimenti di cui al presente articolo si provvede secondo le modalità indicate all'articolo 12, comma 3, della l.r. 1/2017, così come sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 20 settembre 2017, n. 38 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 febbraio 2017, n. 1 'Norme straordinarie in materia di Consorzi di bonifica commissariati').

Art. 23

Gestione specie esotiche invasive

1. Al fine di garantire l'applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 2017 n. 230, "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1143/2014 del parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive", le cui norme attribuiscono alle Regioni compiti di monitoraggio, gestione e contenimento degli effetti negativi prodotti dalla diffusione delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale di cui al medesimo Regolamento, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 16, programma 2, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria di euro 60 mila, in termini di competenza e cassa per l'esercizio finanziario 2019 e, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021.

Art. 24

Spese per la valorizzazione dell'Immobile "Ex Sanatorio Antitubercolare A. Galateo"

1. Al fine di dare attuazione agli interventi di recupero dell'"Ex Sanatorio Antitubercolare A. Galateo", finalizzati alla riconversione a

Edilizia Residenziale Sociale, Social Housing, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 5, programma 1, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 2 milioni.

2. Agli oneri connessi agli interventi di cui al comma 1, per gli esercizi 2020 e 2021, si farà fronte con le risorse FSC 2007-2013, a carico della programmazione comunitaria, rimborsate a seguito della chiusura del POR Puglia 2007-2013.

Art. 25

Contributo straordinario in favore della Cooperativa C.R.I.S.I. S.c.a.r.l. Onlus

1. Al fine di concorrere alla realizzazione di un servizio di aiuto alle vittime di reato e alla creazione di un centro di giustizia riparativa, è concesso alla Cooperativa C.R.I.S.I. S.c.a.r.l. Onlus un contributo straordinario finalizzato alla prosecuzione e implementazione delle attività erogate in favore delle vittime.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 3, programma 3, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila.

Art. 26

Disposizioni in materia di promozione e tutela delle attività di panificazione

1. Nell'ambito della dotazione finanziaria del fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio (missione 20, programma 3, titolo 1), la somma di euro 120 mila è destinata alla copertura degli oneri derivanti da proposta di legge in materia di promozione e tutela delle attività di panificazione (A.C. n. 1038).

Art. 27

Disposizioni in materia di modifiche e integrazioni alla legge regionale 4 luglio 2014, n. 29

1. Nell'ambito della dotazione finanziaria del fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio (missione 20, programma 3, titolo 1), la somma di euro 200 mila è destinata alla copertura degli oneri derivanti da proposta di legge in materia di prevenzione e contrasto della violenza di genere, il sostegno alle vittime, la promozione della libertà e dell'autodeterminazione delle donne (A.C. n. 1064).

Art. 28
Norma di rinvio

1. La copertura delle spese previste dalla presente legge è rinviata alla legge di approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021.

T A B E L L A

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE
AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI

(in milioni di euro)

Settori di intervento	2019	2020	2021
Ragioneria (mutui)	120	106	105

Azioni POR Puglia	Totale pubblico linea FINANZIABILE	Dotazione finanziaria in quota parte (stimata) per tipologia di investimento	Incidenza % delle singole categorie di investimento suddivise per beneficiario sul totale Azione	Annualità 2019	Quota regionale 2019	Annualità 2020	Quota regionale 2020
2.1 Interventi per la riduzione dei divari digitali nei territori e diffusione di connettività in banda ultralarga	81.512.101	€ 81.512.101	100%	€ 27.693.340	€ 4.154.001	€ 47.642.961	€ 7.146.444
Azione 2.1		€ 81.512.101		€ 27.693.340	€ 4.154.001	€ 47.642.961	€ 7.146.444
4.1 – Interventi per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici	203.891.208	€ 10.194.560	5%	€ 1.512.342,99	€ 226.851,45	€ 1.406.735,64	€ 211.010,35
		€ 10.194.560	5%	€ 1.512.342,99	€ 226.851,45	€ 1.406.735,64	€ 211.010,35
		€ 91.751.044	45%	€ 13.611.086,90	€ 2.041.663,04	€ 12.660.620,73	€ 1.899.093,11
		€ 91.751.044	45%	€ 13.611.086,90	€ 2.041.663,04	€ 12.660.620,73	€ 1.899.093,11
Azione 4.1		€ 203.891.208		€ 30.246.859,79	€ 4.537.028,97	€ 28.134.712,74	€ 4.220.206,91
4.3 – Interventi per la realizzazione di sistemi intelligenti di distribuzione dell'energia.	30.000.000	€ 1.200.000	10%	€ 121.432,19	€ 18.214,83	€ 221.387,34	€ 33.208,10
		€ 10.800.000	90%	€ 1.092.889,70	€ 163.933,45	€ 1.992.486,03	€ 298.872,90
Azione 4.3		€ 12.000.000		€ 1.214.321,89	€ 182.148,28	€ 2.213.873,37	€ 332.081,00

Azioni POR Puglia	Totale pubblico linea FINANZIABILE	Dotazione finanziaria in quota parte (stimata) per tipologia di investimento	Incidenza % delle singole categorie di investimento suddivise per beneficiario sul totale Azione	Annualità 2019	Quota regionale 2019	Annualità 2020	Quota regionale 2020
4.4 – Interventi per l'aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane e sub urbane	116.000.000	€ 10.605.000	15%	€ 11.698.550,98	€ 1.754.782,65	€ 732.313,16	€ 109.846,97
		€ 60.095.000	85%	€ 66.291.788,89	€ 9.943.768,33	€ 4.149.774,57	€ 622.466,19
Azione 4.4		€ 70.700.000		€ 77.990.339,87	€ 11.698.550,98	€ 4.882.087,73	€ 732.313,16
5.1 – Interventi di riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera	299.005.658	€ 19.505.569	10%	€ 2.380.857,33	€ 357.128,60	€ 571.439,24	€ 85.715,89
		€ 126.786.201	65%	€ 15.475.572,66	€ 2.321.335,90	€ 3.714.355,07	€ 557.153,26
		€ 29.258.354	15%	€ 3.571.286,00	€ 535.692,90	€ 857.158,86	€ 128.573,83
		€ 19.505.569	10%	€ 2.380.857,33	€ 357.128,60	€ 571.439,24	€ 85.715,89
Azione 5.1		€ 195.055.694		€ 23.808.573,33	€ 3.571.286,00	€ 5.714.392,41	€ 857.158,86
5.2 – Interventi per la riduzione del rischio incendi e il rischio sismico	54.309.200	€ 2.315.460	6%	341.979,76	51.296,96	319.507,66	47.926,15
		€ 1.620.822	4%	239.385,83	35.907,87	223.655,36	33.548,30
		€ 13.892.760	35%	2.051.878,55	307.781,78	1.917.045,94	287.556,89
		€ 9.724.932	25%	1.436.314,99	215.447,25	1.341.932,16	201.289,82
		€ 4.630.920	12%	683.959,52	102.593,93	639.015,31	95.852,30
		€ 3.241.644	8%	478.771,66	71.815,75	447.310,72	67.096,61
		€ 2.315.460	6%	341.979,76	51.296,96	319.507,66	47.926,15
		€ 1.620.822	4%	239.385,83	35.907,87	223.655,36	33.548,30
Azione 5.2		€ 39.362.820		5.813.655,89	872.048,38	5.431.630,15	814.744,52
6.1 Interventi per l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani	155.000.000	€ 18.600.000	16%	€ 1.882.198,93	€ 282.329,84	€ 3.431.503,70	€ 514.725,56
		€ 51.150.000	44%	€ 5.176.047,05	€ 776.407,06	€ 9.436.635,19	€ 1.415.495,28
		€ 12.400.000	11%	€ 1.254.799,28	€ 188.219,89	€ 2.287.669,14	€ 343.150,37
		€ 34.100.000	29%	€ 3.450.698,03	€ 517.604,70	€ 6.291.090,12	€ 943.663,52
Azione 6.1		€ 116.250.000		€ 11.763.743,29	€ 1.764.561,49	€ 21.446.898,15	€ 3.217.034,72

Azioni POR Puglia	Totale pubblico linea FINANZIABILE	Dotazione finanziaria in quota parte (stimata) per tipologia di investimento	Incidenza % delle singole categorie di investimento suddivise per beneficiario sul totale Azione	Annualità 2019	Quota regionale 2019	Annualità 2020	Quota regionale 2020
6.2 – Interventi per la bonifica di aree inquinate	108.000.000	€ 64.890.000	90%	€ 6.566.445,61	€ 984.966,84	€ 11.971.520,17	€ 1.795.728,03
		€ 7.210.000	10%	€ 729.605,07	€ 109.440,76	€ 1.330.168,91	€ 199.525,34
Azione 6.2		€ 72.100.000		€ 7.296.050,68	€ 1.094.407,60	€ 13.301.689,08	€ 1.995.253,36
6.3 – Interventi di miglioramento del servizio idrico integrato per usi civili e riduzione delle perdite di rete di acquedotto	435.000.000	€ 339.150.000	95%				
		€ 17.850.000	5%				
Azione 6.3		€ 357.000.000					
6.4 – Interventi per il mantenimento e miglioramento della qualità dei corpi idrici	100.000.000	€ 14.450.000	20%	€ 4.593.938,84	€ 689.090,83	€ 3.071.933,66	€ 460.790,05
		€ 39.737.500	55%	€ 12.633.331,81	€ 1.894.999,77	€ 8.447.817,57	€ 1.267.172,64
		€ 722.500	1%	€ 229.696,94	€ 34.454,54	€ 153.596,68	€ 23.039,50
		€ 1.445.000	2%	€ 459.393,88	€ 68.909,08	€ 307.193,37	€ 46.079,00
		€ 1.445.000	2%	€ 459.393,88	€ 68.909,08	€ 307.193,37	€ 46.079,00
		€ 7.225.000	10%	€ 2.296.969,42	€ 344.545,41	€ 1.535.966,83	€ 230.395,02
		€ 7.225.000	10%	€ 2.296.969,42	€ 344.545,41	€ 1.535.966,83	€ 230.395,02
Azione 6.4		€ 72.250.000		€ 22.969.694,21	€ 3.445.454,13	€ 15.359.668,32	€ 2.303.950,25
6.5 - Interventi per la tutela e la valorizzazione delle biodiversità terrestre e marina	15.900.000	€ 1.351.500	10%	€ 253.629,10	€ 38.044,36	€ 249.337,49	€ 37.400,62
		€ 9.460.500	70%	€ 1.775.403,67	€ 266.310,55	€ 1.745.362,41	€ 261.804,36
		€ 1.351.500	10%	€ 253.629,10	€ 38.044,36	€ 249.337,49	€ 37.400,62
		€ 1.351.500	10%	€ 253.629,10	€ 38.044,36	€ 249.337,49	€ 37.400,62
Azione 6.5		€ 13.515.000		€ 2.536.290,96	€ 380.443,64	€ 2.493.374,87	€ 374.006,23
6.6 Interventi per la valorizzazione e fruizione del patrimonio naturale	50.000.000	€ 2.125.000	5%	€ 405.725,80	€ 60.858,87	€ 293.226,30	€ 43.983,95
		€ 14.875.000	35%	€ 2.840.080,61	€ 426.012,09	€ 2.052.584,10	€ 307.887,62
		€ 12.750.000	30%	€ 2.434.354,81	€ 365.153,22	€ 1.759.357,80	€ 263.903,67
		€ 12.750.000	30%	€ 2.434.354,81	€ 365.153,22	€ 1.759.357,80	€ 263.903,67
Azione 6.6		€ 42.500.000		€ 8.114.516,02	€ 1.217.177,40	€ 5.864.526,00	€ 879.678,90

Azioni POR Puglia	Totale pubblico linea FINANZIABILE	Dotazione finanziaria in quota parte (stimata) per tipologia di investimento	Incidenza % delle singole categorie di investimento suddivise per beneficiario sul totale Azione	Annualità 2019	Quota regionale 2019	Annualità 2020	Quota regionale 2020
6.7 interventi per la valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale	171.000.000	€ 76.950.000	53%	€ 14.692.047,25	€ 2.203.807,09	€ 10.618.241,79	€ 1.592.736,27
		€ 68.400.000	47%	€ 13.059.597,55	€ 1.958.939,63	€ 9.438.437,15	€ 1.415.765,57
Azione 6.7		€ 145.350.000		€ 27.751.644,80	€ 4.162.746,72	€ 20.056.678,94	€ 3.008.501,84
7.1 – interventi di potenziamento dell'offerta ferroviaria e miglioramento del servizio	150.000.000	€ 22.500.000	17%	2.340.277,89	351.041,68	1.046.263,49	156.939,52
		€ 112.500.000	83%	11.701.389,47	1.755.208,42	5.231.317,45	784.697,62
Azione 7.1		€ 135.000.000		14.041.667,37	2.106.250,11	6.277.580,94	941.637,14
7.2 Rafforzare le connessioni dei nodi secondari e terziari delle "aree interne" e di quelle dove sono localizzati significativi distretti di produzione agricola e agro-industriale con i principali assi viari e ferroviari della rete TEN-T	30.000.000	€ 2.250.000	10%			€ 310.474,91	€ 46.571,24
		€ 11.250.000	50%			€ 1.552.374,53	€ 232.856,18
		€ 9.000.000	40%			€ 1.241.899,62	€ 186.284,94
Azione 7.2		€ 22.500.000				€ 3.104.749,06	€ 465.712,36
7.3 Interventi per potenziare i servizi di trasporto pubblico regionale e interregionale	171.000.000	€ 66.690.000	60%	€ 11.415.596,24	€ 1.712.339,44		
		€ 44.460.000	40%	€ 7.610.397,49	€ 1.141.559,62		
Azione 7.3		€ 111.150.000		€ 19.025.993,73	€ 2.853.899,06		
7.4 – Interventi per la competitività del sistema portuale e interportuale	20.000.000	€ 670.000	4%			€ 92.452,53	€ 13.867,88
		€ 2.750.000	18%			€ 379.469,33	€ 56.920,40
		€ 5.500.000	37%			€ 758.938,66	€ 113.840,80
		€ 2.000.000	13%			€ 275.977,69	€ 41.396,65
		€ 4.000.000	27%			€ 551.955,39	€ 82.793,31
Azione 7.4		€ 14.920.000				€ 2.058.793,60	€ 308.819,04
9.10 Interventi di riqualificazione dei servizi e delle infrastrutture sociali e socio-educative	35.000.000	€ 15.400.000	49%	€ 1.558.379,76	€ 233.756,96	€ 2.841.137,47	€ 426.170,62
		€ 9.800.000	31%	€ 991.696,21	€ 148.754,43	€ 1.807.996,57	€ 271.199,49
		€ 3.850.000	12%	€ 389.594,94	€ 58.439,24	€ 710.284,37	€ 106.542,66
		€ 2.450.000	8%	€ 247.924,05	€ 37.188,61	€ 451.999,14	€ 67.799,87
Azione 9.10		€ 31.500.000		€ 3.187.594,96	€ 478.139,24	€ 5.811.417,55	€ 871.712,63

Azioni POR Puglia	Totale pubblico linea FINANZIABILE	Dotazione finanziaria in quota parte (stimata) per tipologia di investimento	Incidenza % delle singole categorie di investimento suddivise per beneficiario sul totale Azione	Annualità 2019	Quota regionale 2019	Annualità 2020	Quota regionale 2020
9.11 Finanziamento di piani di investimento pubblici e di specifici aiuti a sostegno degli investimenti di soggetti privati e del privato sociale, per realizzare nuove infrastrutture e riqualificare quelle esistenti, per anziani e persone con limitata autonomia	50.000.000	€ 17.875.000	40%	€ 2.640.031,87	€ 396.004,78	€ 2.466.550,64	€ 369.982,60
		€ 11.375.000	25%	€ 1.680.020,28	€ 252.003,04	€ 1.569.623,14	€ 235.443,47
		€ 9.625.000	21%	€ 1.421.555,62	€ 213.233,34	€ 1.328.142,65	€ 199.221,40
		€ 6.125.000	14%	€ 904.626,31	€ 135.693,95	€ 845.181,69	€ 126.777,25
Azione 9.11		€ 45.000.000		€ 6.646.234,08	€ 996.935,11	€ 6.209.498,12	€ 931.424,72
9.12 Interventi di riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali socio-sanitari e sanitari non ospedalieri	404.004.011	€ 113.121.123	38%	16.707.321,36	2.506.098,20	15.609.453,37	2.341.418,00
		€ 98.980.983	33%	14.618.906,19	2.192.835,93	13.658.271,69	2.048.740,75
		€ 32.320.321	11%	4.773.520,39	716.028,06	4.459.843,82	668.976,57
		€ 28.280.281	10%	4.176.830,34	626.524,55	3.902.363,34	585.354,50
		€ 24.240.241	8%	3.580.140,29	537.021,04	3.344.882,86	501.732,43
Azione 9.12		€ 296.942.948		€ 43.856.718,58	€ 6.578.507,79	€ 40.974.815,08	€ 6.146.222,26
9.13 – Interventi per la riduzione del disagio abitativo	83.700.000	€ 21.905.000	68%				
		€ 10.110.000	32%				
Azione 9.13		€ 32.015.000					
9.14 – Interventi per la diffusione della legalità	18.296.003	€ 13.722.002	75%	2.026.658,66	303.998,80	1.893.483,27	284.022,49
		€ 4.574.001	25%	675.552,89	101.332,93	631.161,09	94.674,16
Azione 9.14		€ 18.296.003		€ 2.702.211,54	€ 405.331,73	€ 2.524.644,36	€ 378.696,65

Azioni POR Puglia	Totale pubblico linea FINANZIABILE	Dotazione finanziaria in quota parte (stimata) per tipologia di investimento	Incidenza % delle singole categorie di investimento suddivise per beneficiario sul totale Azione	Annualità 2019	Quota regionale 2019	Annualità 2020	Quota regionale 2020
10.8 – Interventi per la riqualificazione degli edifici scolastici	142.211.923	€ 60.084.537	44%	€ 12.865.205,15	€ 1.929.780,77	€ 1.092.570,40	€ 163.885,56
		€ 27.731.325	21%	€ 5.937.786,99	€ 890.668,05	€ 504.263,26	€ 75.639,49
		€ 32.353.212	24%	€ 6.927.418,16	€ 1.039.112,72	€ 588.307,14	€ 88.246,07
		€ 14.932.252	11%	€ 3.197.269,92	€ 479.590,49	€ 271.526,37	€ 40.728,96
Azione 10.8		€ 135.101.326		€ 28.927.680,22	€ 4.339.152,03	€ 2.456.667,16	€ 368.500,07
12.1 - Rigenerazione urbana sostenibile	118.000.000	€ 64.900.000	61%	€ 9.558.108,50	€ 1.433.716,27	€ 11.788.710,98	€ 1.768.306,65
		€ 41.300.000	39%	€ 6.082.432,68	€ 912.364,90	€ 7.501.906,99	€ 1.125.286,05
Azione 12.1		€ 106.200.000		€ 15.640.541,18	€ 2.346.081,18	€ 19.290.617,97	€ 2.893.592,70
12.2 - Riqualificazione ecologica delle aree produttive	12.000.000	€ 5.400.000	47%	€ 1.031.020,86	€ 154.653,13	€ 745.139,77	€ 111.770,97
		€ 6.000.000	53%	€ 1.145.578,73	€ 171.836,81	€ 827.933,08	€ 124.189,96
Azione 12.2		€ 11.400.000		€ 2.176.599,59	€ 326.489,94	€ 1.573.072,86	€ 235.960,93
TOTALI	3.053.830.104	€ 2.381.512.101		€ 383.404.271,88	€ 57.510.640,78	€ 262.824.349,57	€ 39.423.652,44

AA